REGIONE PIEMONTE

Parere dell'organo di revisione

SUL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021 - 2023

DELLA GIUNTA REGIONALE

(ALLEGATO N. 1 AL PARERE N. 4/2021)

L'organo di revisione

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori della Regione Piemonte sorteggiati in data 17 giugno 2019 dall'elenco istituito a norma dell'art. 40 ter della L.R. n. 7/2001 e nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte n. 1/2019 nelle persone dei Sigg.ri:

D.ssa Elisa Venturini - Presidente

D.ssa Olivia Cutone – membro effettivo

Dott. Pietro Boraschi – membro effettivo

Dichiarando

A) di aver ricevuto con posta certificata del 31 dicembre 2020 nota di trasmissione a firma del Direttore Vicario della Direzione della Giunta Regionale con richiesta di espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 40 quater della L.R. 7/2011 contenenti:

- DDL "*Bilancio di previsione finanziario 2021-2023*" - all'epoca non ancora numerato (ora DDL n.129 del 2021) approvato dalla Giunta in data 29 dicembre 2020 di questo tenore iniziale;

Art.1.
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)

1. Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza per 18.828.298.471,85 euro e di cassa per 14.917.866.194,84 euro, e spese di competenza per 18.828.298.471,85 euro e di cassa per euro 14.917.866.194,84 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2022 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d lgs. 118/2011, sono previste entrate di competenza per 17.961.078.235,16 euro e spese di competenza per 17.961.078.235,16 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2023 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, sono previste entrate di competenza per 17.955.799.622,24 euro e spese di competenza per 17.955.799.622,24 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2. (Allegati al bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale(allegato1);
b) il prospetto delle spese di bilancio per titoli e per missioni, programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale(allegato2);
c) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 3).

Art. 3. (Accordi di programma)

1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione 2021-2023 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo, di cui al comma 1, delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.

Art. 4.
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023 sono iscritti i seguenti fondi:
a) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni ordinarie;
b) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;

c) fondo occorrente per fare fronte agli oneri derivanti da potenziali contenziosi.
2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

Art. 5.
(Attuazione del titolo II del d. lgs. 118/2011)

1. Per l'attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le variazioni inerenti alla gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 6. (Modifiche alla l.r. 7/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 40 quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), le parole: "di variazione del bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "di variazione degli equilibri di bilancio".
2. Al comma 2 dell'articolo 40 quater della l.r. 7/2001, le parole: "di variazione del bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "di variazione degli equilibri di bilancio".

Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

- allegato 1 – Bilancio di previsione ENTRATE per titoli e tipologie;
- allegato 2 – Bilancio di previsione SPESE per titoli, missioni e programmi;
- allegato 3 – Quadro Generale Riassuntivo per titoli;

- che tale comunicazione comprendeva una breve relazione al DDL di una pagina;

documenti, che come motivato dall'ente, seppur in modalità non condivisa dal collegio, necessari all'ente per addivenire all'approvazione dell'esercizio provvisorio, effettivamente poi approvato con L.R. 31/2020 in data 23 dicembre 2020 di autorizzazione all'esercizio provvisorio 2021 al quale, ai sensi dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 "*la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio puo' prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale" del disegno di legge di "Bilancio di previsione finanziario 2020 ai sensi degli artt. 12 comma 2 e e 13 comma 1 della L.R-2022*";

- tenuto conto del tenore della richiesta e dei contenuti ricevuti, il collegio con mail certificata del 11 gennaio 2021 - oltre ad evidenziare la carenza di ufficialità nei documenti, l'inopportunità dell'invio di richieste di pareri in periodi di festività con decorso di termini che non permettono i controlli da parte del collegio per festività del personale dipendente, e richiamando l'ente ad una collaborazione fattiva a cui il collegio non si è mai sottratto e anzi ha più volte auspicato, e soprattutto evidenziando perplessità sulla correttezza dell'iter di approvazione di un bilancio di previsione che non prevede in fase di presentazione del progetto e quindi dell'inizio dell'iter legislativo, il "deposito" di un bilancio completo di tutti gli elementi minimi obbligatori di legge, fascicolo predisposto solo in un momento successivo ovvero allorquando, utilizzando lo strumento degli emendamenti l'ente presenta gli allegati obbligatori, ha richiesto all'ente ed in particolare al Direttore Vicario della Direzione

della Giunta Regionale nonché al Direttore Risorse Finanziarie un elenco di documenti mancanti ed in particolare:

a) tutti gli allegati di cui all'art. 11 comma 3 e comma 5 del D.Lgs 118/2011, nonché tutti i documenti previsti all'art. 39 punto 10 e 11 del D.lgs 118/2011;

b) il DDL numerato definitivamente pubblicato e allegati definitivi;

c) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione e le modalità di ripiano e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione con elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto;

d) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione

e) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e foglio di calcolo;

d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dello stesso articolo 11 evidenziando in modo chiaro ogni punto facendo attenzione a quanto inserito nella parte delle partecipate;

f) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

g) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).

nonché una serie di ulteriori documenti necessari ai controlli di legge demandati al collegio dei revisori.

In tale mail il collegio riportava che anche per il DDL 2021-2023 si evidenziava, già dai pochi prospetti pervenuti, che non erano valse a nulla le raccomandazioni e i richiami effettuati l'anno precedente e la disponibilità dimostrata da parte del collegio ad effettuare verifiche, spostando l'attenzione sulla sostanza e quindi andando oltre gli schemi presentati, senza tenere conto della mancata previsione e appostazione, seppur obbligatoria a norma dell'art. 39 punto 7 lettera d) del D.Lgs 118/2011, della cassa presunta anno in corso; il DDL 129 – bilancio 2021-2023 non evidenzia e non tiene conto della cassa presunta al 1 gennaio 2021.

Nella medesima mail il collegio dava disponibilità per un incontro di confronto iniziale sul DDL e uno successivo per le verifiche necessarie nonché chiedeva di essere relazionato sulle azioni intraprese per l'esercizio provvisorio di cui all'art. 12 della L.R. 7/2001, in quanto seppur nulla avendo ricevuto ufficialmente dall'ente, il collegio tramite la consultazione del sito ufficiale era venuto a conoscenza dell'avvenuta approvazione dell'esercizio provvisorio in data 23 dicembre 2020 con L.R. 31.

A tale mail perveniva risposta non dal Direttore Vicario della Direzione della Giunta Regionale bensì dall'Assessore come di seguito verrà meglio riportato.

B) di aver ricevuto PEC del 15 gennaio 2021 a firma dell'Assessore Tronzano, quindi da soggetto differente e senza che la Direzione della Giunta Regionale abbia inteso modificare e/o ritirare la richiesta di parere (di cui al punto A precedente), con la quale veniva comunicato che il DDL approvato in Giunta consisteva in una proposta legislativa allo stato iniziale, trasmessa al Consiglio regionale per l'Iter conseguente e che "la trasmissione al Collegio fosse avvenuta tanto per spirito collaborativo quanto per ottemperare alla normativa vigente, nella piena consapevolezza che il Collegio può esprimere un parere solo a fronte della documentazione contabile completa prevista dalle norme vigenti" e che, pertanto, la Regione considerava sospeso il termine temporale previsto per l'emanazione del parere da parte del Collegio, di cui al comma 5, art. art. 40 quater della Legge regionale n. 7/2001, fino al completamento della documentazione;

C) che con PEC del 20 gennaio 2021 il collegio, coinvolgendo le autorità rappresentative dell'ente inviava nota agli atti indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale, al Direttore vicario della direzione della Giunta Regionale, al Direttore della Direzione della Giunta Regionale, al Direttore Finanziario e all'Assessore al bilancio ove evidenziava l'incoerenza delle informazioni e la gravità di tali consuetudini tenuto conto che iniziare un iter legislativo su un documento per nulla conforme ai dettami del D.Lgs 118/2011, oltre a presupporre una carenza organizzativa e programmatoria, non avrebbe messo i consiglieri componenti delle commissioni nella condizione di poter esprimere le proprie considerazioni. **Tale nota non è mai stata riscontrata da alcuno dei soggetti in indirizzo, facendo emergere il problema della separazione dei ruoli e delle attribuzioni certe delle competenze all'interno dell'ente, già più volte evidenziato dal collegio.**

D) con mail del 19 febbraio 2021 anticipata informalmente dal Direttore Finanziario, contenuti formalizzati nella Pec del 22 febbraio 2021, il collegio avuto notizia che gli emendamenti erano stati rubricati dal Consiglio regionale del Piemonte, accorpati con i relativi allegati per la Prima (I) Commissione convocata per il pomeriggio del giorno stesso, riceveva una lettera di accompagnamento che riportava il riassunto del materiale inviato quale allegato, in particolare veniva evidenziato l'invio come di seguito:

- FILE ZIP recante "Revisori – emendamenti" al Bilancio di Previsione 2021-2023" composto da:

- n. 6 emendamenti testuali al ddl N. 129 del 7 gennaio 2021, "Bilancio di previsione finanziario 2021- 2023", di interesse contabile;
- Emendamento e ulteriore sub emendamento di modifica alle tabelle n.1,2,3 dell'Art. 1 al ddl in questione, e relativi prospetti contabili;
- N. 12 prospetti contabili obbligatori ex allegato 9 D. lgs. n. 118/2011 numerata 4 a 15, coordinati (ddl iniziale + emendamenti presentati);
- N. 3 Prospetti contabili coordinati, di aggiornamento degli allegati n. 1,2 e 3 di cui all'art 1 del ddl in oggetto;
- prospetto allegato A indicante le leggi regionali rifinanziate;

- FILE ZIP recante "Revisori - materiale a corredo"

- D.G.R. n. 15 - 2870 "Proposta al Consiglio di modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 ai sensi dell'art. 111, comma 4 bis della L. 27/2020, conv. in L. 27/2020, sulla base delle risultanze di cui alla Legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019".
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 133 del 18 febbraio 2021 "Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 (Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 260-10863 inerente i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui), con allegato Piano di rientro;
- Stampa a sistema (MOD BILR047) DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 per capitolo di entrata e spesa;

- Estrazione dal sistema contabile di n. 1 file formato excel contenente i dati contabili iniziali e finali del ddl n. 129 del bilancio 2021-2023 per capitolo di entrata e spesa.

- tale PEC del 22 febbraio 2021 in realtà conteneva - oltre ai documenti a corredo (FILE ZIP recante "Revisori - materiale a corredo") i seguenti documenti:

- n. 14 allegati denominati da all. 1 ad all. 15;
- n. 1 allegato denominato ALL. A;
- n. 6 file denominati solo quale file, "denominazione" non riscontrabile nel testo del contenuto:

- emendamento 6 ter;
- emendamento 6 quater;
- emendamento 6 quinques;
- emendamento 6 quinques;
- emendamento 6 sexies
- maxiemendamento contabile;
- sub emendamento al maxiemendamento contabile.

Tenuto conto delle differenze interpretative e delle consuetudini dell'Ente che evidenziano un massiccio utilizzo del sistema degli emendamenti soprattutto, inusualmente, da parte della maggioranza, quale strumento per addivenire alla definitiva predisposizione del bilancio, ma non solo (vedasi rif. 23/2020 verbali anche al DDL assestamento e addirittura al DDL rendiconto che prevedeva un emendamento per rilevare e dare correzione ad errori di periodo), il collegio richiedeva un confronto con le Direzioni coinvolte negli iter di bilancio, variazioni, assestamento e rendiconto che, alla presenza del Direttore Finanziario e del Direttore della Giunta regionale, si teneva tramite call nei giorni del 23 e 25 febbraio 2021. Nella prima giornata il confronto è stato fattivo, pur se con posizioni diverse, mentre nella riunione del 25 febbraio 2021 il collegio, prendendo atto delle proposte, peraltro diverse anche da parte dei vari settori, riteneva di non potersi discostare dalla finalità del proprio parere in cui il collegio deve dare atto di aver vigilato sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica (art. 72 D.Lgs 118/2011), sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamenti e statutaria (art. 20 del D.Lgs 123/2011) e, in base ai principi, di aver controllato l'attendibilità delle valutazioni di bilancio nonché tutti i vincoli di legge, al fine di essere di supporto ai Consiglieri Regionali.

Tanto particolare, riguardo al bilancio di previsione che, a norma dell'art. 39 comma 3 del D.lgs 118, ha carattere autorizzatorio.

Ciò detto pertanto il parere del collegio non riuscirebbe ad espletare la propria funzione nel caso venisse espresso su documenti che si differenziano sostanzialmente dal DDL che approda in aula per la discussione dopo l'iter legislativo delle commissioni. A parere del collegio le valutazioni sul momento e dei documenti su cui esprimere parere sarebbe positivo tenessero conto delle consuetudini organizzative – ormai consolidate che

evidenziano un vero e proprio metodo di lavoro - e i tempi di programmazione dell'ente. Il collegio ha pertanto cercato di evidenziare che nel caso non si addivenisse ad una modifica, seppur assolutamente lecita giuridicamente, della prassi di avviare l'iter legislativo su un documento non completo degli elementi obbligatori minimi di legge, si auspicherebbe quantomeno la possibilità di espressione del proprio parere – con i dovuti tempi necessari per svolgere l'attività di vigilanza - su un documento prodotto dalla maggioranza completo del lavoro delle commissioni. Se ciò non fosse possibile o accolto dall'ente, l'espressione del parere sul solo DDL inziale, risulterebbe poter essere unicamente un **parere NEGATIVO** tenuto conto della mancanza di qualsiasi allegato obbligatorio minimo richiesto dal D.Lgs 118/2011.

Diversamente, a parere del collegio, si renderebbe necessario un confronto importante tra gli uffici sull'attività di programmazione affinché il DDL su cui esprimere il parere potesse contenere tutti gli allegati obbligatori e quindi esprimere la volontà politica e programmatoria della maggioranza nel modo più completo possibile, senza ovviamente alcuna interferenza, lungi dal collegio, di limitare le modifiche delle volontà programmatorie inizialmente espresse in sede di avvio dell'iter legislativo. Questo per il collegio non significa fare "*rientrare nel campo di osservazione del Collegio l'iter con cui si perviene all'approvazione dei disegni di legge*" come è stato sottolineato dall'ente, ma permettere al collegio di effettuare il proprio controllo demandato dalla legge (art. 72 del D.Lgs 118/2011 che richiama il D.L.123/2012), rilevando che il comma 2 dell'art. 72 secondo comma individua i compiti minimi del collegio dei revisori nelle REGIONI. Infatti lo stesso articolo riporta che , "*l'ordinamento contabile regionale puo' prevedere **ampliamenti** delle funzioni affidate al collegio dei revisori*" e non quindi esenzioni ai controlli minimi dettati dalla legge nazionale seppur tenendo conto degli specifici ordinamenti dei singoli enti, e qui sicuramente si innesca la potestà legislativa dell'ente.

Questo sistema di ricorso agli emendamenti come "*routine organizzativa*", e quindi già nella fase di iter legislativo nei lavori delle Commissioni, finalizzato a predisporre un documento che abbia tutti gli elementi obbligatori di un bilancio, ma che inoltre interviene in modo così importante anche sulle singole voci di bilancio e sulle entrate, evidenzia che **a parere dell'ente il collegio dovrebbe esprimersi unicamente sul DDL presentato dalla Giunta,** così svilendo nella sostanza l'utilità del parere del collegio per i Consiglieri, i quali riceverebbero il parere del collegio ad iter praticamente terminato ma soprattutto su numeri completamente già superati, senza aver potuto nemmeno trarne un vantaggio nella fase inziale per comprendere la portata degli emendamenti o per capirne i rischi facendo le dovute segnalazioni e verbalizzazioni.

Per assurdo inoltre, secondo tale interpretazione, il contenuto contabile degli emendamenti non verrebbe verificato di fatto escludendo il collegio da qualsiasi controllo sul carattere autorizzatorio conseguente all'attendibilità delle entrate. Inoltre nel caso specifico poiché l'ente sembrerebbe voler escludere (conseguentemente alla propria interpretazione restrittiva e puntuale giuridica della norma) tutto il materiale degli emendamenti prodotti nell'iter legislativo, il parere del collegio potrebbe essere solo NEGATIVO, non potendo comprendere il collegio nelle proprie disamine per un principio di coerenza neppure il MAXI-emendamento, il SUB-emendamento al MAXI-emendamento ma soprattutto l'emendamento che riallinea gli allegati di bilancio agli obblighi di legge (come meglio oltre l'emendamento E- 9).

Poiché inoltre a norma dell'art. 40 quater punto 1 della L.R. 7/2001 il "*Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare*" e lo stesso deve "*esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni*" il parere al suo deposito sarebbe ormai privo della sua funzione e non potrebbe né essere a supporto delle scelte dei consiglieri né funzionale alla Corte dei conti, venendo meno, ad avviso del collegio in sostanza la funzione del controllo a preventivo.

E) con PEC del 1 marzo 2021 la D.ssa Faina quale Responsabile del Settore Attività legislativa e consulenza giuridica della Direzione della Giunta regionale inviava al collegio richiesta di parere solo sul DDL 129 inizialmente predisposto e trasmesso al collegio con PEC del 31 dicembre 2020, ed eccezionalmente, nonostante le perplessità in merito alla coerenza giuridica di una tale richiesta, anche sul MAXIEMENDAMENTO inviato quale documentazione nella PEC del 22 febbraio 2021;

F) con tale PEC veniva evidenziato che solo da detta comunicazione sarebbero trascorsi i termini per il rilascio del proprio parere a norma dell'art. 40 quater della L. 7/2001;

G) tale PEC conteneva inoltre una sorta di comunicazione non firmata relativa alla Giunta in cui l'Assessore al bilancio evidenziava le motivazioni per cui si rendeva necessaria una ulteriore richiesta ufficiale da inviare al collegio per il decorrere dei termini, motivazioni rispetto alle quali il collegio prende le distanze non essendo le motivazioni giuridiche effettivamente alla base di detta richiesta;

H) il collegio, visti i documenti pervenuti, e la richiesta ufficiale inviata dall'ente ha provvedeva ad inviare una mail PEC datata 18 marzo 2021 - ed in particolare al Direttore del Servizio Finanziario e per conoscenza alla Dott.ssa Faina - finalizzata a:

- riscontrare che la richiesta ufficiale di parere inviata dall'ente in data 1 marzo 2021, che evidenziava la richiesta di parere sul solo DDL 129 e sul solo MAXIEMENDAMENTO, avrebbe comportato l'emissione di un parere NEGATIVO in quanto il solo MAXIEMENDAMENTO (peraltro emendato da un SUBEMENDAMENTO al MAXIEMENDAMENTO) non ricostituisce un fascicolo di bilancio completo degli allegati obbligatori minimi;
- riscontrare l'incoerenza tra la richiesta ufficiale di parere inviata dall'ente, che evidenziava la richiesta di parere sul solo DDL 129 e sul solo MAXIEMENDAMENTO, nel caso in cui l'ente ritenesse che il collegio dovesse rilasciare parere su tutti i documenti inviati nella PEC del 22 febbraio 2021, in quanto ciò avrebbe significato rilasciare un parere su 6 dei dieci emendamenti attualmente presentati nella I Commissione;
- rilevare la non correttezza della rubricazione degli emendamenti rispetto alla numerazione rubricata dal Consiglio per l'iter della I Commissione nonché la "disordinata e scomposta" trasmissione della documentazione, che obbligava il collegio ad un lavoro di catalogazione per il corretto collegamento ai file rappresentanti gli emendamenti;

- richiedere una precisazione sulla volontà dell'ente in merito ai documenti sui quali lo stesso richiedeva l'espressione del parere del collegio. Tale mail evidenziava inoltre che a parere del collegio nessun emendamento ad oggi presentato ed inviato prevedeva la modifica dell'allegato all'art. 2 lettera c) del DDL 129 consistente nell'importante allegato denominato QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE (allegato 3), che veniva sostanzialmente a variare in seguito agli emendamenti proposti dall'Assessore durante l'iter legislativo, pertanto il collegio chiedeva delucidazioni sulla presentazione di tale ulteriore emendamento necessario;
- evidenziare da parte del collegio che i dati contabili del DDL 129 in c/competenze del 2021 pre e post emendamenti venivano sostanzialmente modificato di importi sostanziali (oltre 1.000 MIL in aumento
- evidenziare che alcuni allegati non erano presenti seppur richiamati nella lettera di trasmissione del 22 febbraio 2021 (gli allegati da 1 a 3 dell'art. 1 del DDL 129).

Quanto sopra è stato ribadito nell'incontro avvenuto a mezzo call nella medesima mattinata del 18 marzo 2021 alla presenza del Responsabile del settore Programmazione macroeconomica, bilancio e Statistica programmato (alla presenza di altre risorse dell'ente come verbalizzato nel verb. 3/2021) per gli ultimi approfondimenti sul DDL 129 e sugli emendamenti. Tale incontro ha permesso al collegio di richiedere alcuni chiarimenti e di acquisire alcuni dati aggiuntivi di bilancio.

Nonostante ciò il collegio non ha avuto riscontri ufficiali da parte dell'ente ma ha reperito tramite la disponibilità degli uffici del Consiglio la puntuale rubricazione degli emendamenti.

Gli emendamenti ad oggi presentati, ricompresi peraltro nelle risultanze delle stampe di bilancio in possesso del collegio, sono i seguenti con evidenziazione di quelli "sostanzialmente" inviati al collegio con pec del 22 febbraio:

	modifiche al DDL 129	**Sostanza dell'emendamento**	
Emendamento 1	MAXIEMENDAMENTO	Modifica bilancio contabile allegati 1, 2 dell'art. 2 lettera a) e lettera b) del DDL 129	Ricevuto a mezzo pec senza allegati
Emendamento 2	sub emendamento al MAXIEMENDAMENTO	Modifica bilancio contabile ulteriore modifica allegati 1, 2 dell'art. 2 lettera a) e lettera b) del DDL 129	Ricevuto a mezzo pec
Emendamento 3	riscrittura integrale dell'articolo art. 6 del DDL 129	modifiche art 40 quater l.r. 7/2001	NON RICEVUTO ma acquisito dal collegio
Emendamento 4	inserimento dell' art. 6 bis al DDL 129	modifiche art 2 l.r. 29/2020	NON RICEVUTO ma acquisito dal collegio
Emendamento 5	inserimento dell' art. 6 ter al DDL 129	fondo riduzione strutturale pressione fiscale	Ricevuto a mezzo pec
Emendamento 6	inserimento dell' art. 6 sexies al DDL 129	rifinanziamento leggi di spesa	Ricevuto a mezzo pec

Emendamento 7	inserimento dell' art. 6 septies al DDL 129	rinegoziazione prestiti con CDP	NON RICEVUTO ma acquisito dal collegio
Emendamento 8	inserimento dell' art. 6 quinquies al DDL 129	applicazione parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto	Ricevuto a mezzo pec
Emendamento 9	inserimento dell' art 6 quater al DDL 129	inserimento degli allegati al bilancio da 4 a 15	Ricevuto a mezzo pec
Emendamento 10	inserimento dell'art. 6 octies al DDL 129	rinegoziazione prestiti con istituti di credito	NON RICEVUTO ma acquisito dal collegio

Assunto iniziale – oggetto del parere

Tenuto conto della premessa sopra riportata e delle motivazioni evidenziate dal collegio, pur non condividendo appieno ma comprendendo l'approccio giuridico dell'ente, nonostante si debba evidenziare l'incoerenza di richiedere il parere solo su alcuni degli emendamenti scelti dall'Ente stesso, il collegio, pur richiamando le motivazioni per cui prende le distanze da tale interpretazione, al fine di un rapporto di collaborazione ed al fine di evitare un parere negativo al DDL senza potere entrare nel merito dei numeri e della correttezza degli allegati obbligatori che formano un bilancio, redige il presente parere, andando oltre quanto richiesto dall'ente tenuto conto che probabilmente vi è stato un problema di comunicazione tra gli uffici, evitando in tale modo di redigere un parere NEGATIVO sui documenti pervenuti nella PEC dello scorso 22 febbraio, tenendo comunque conto quantomeno per le osservazioni relative riportate in seguito anche dell'emendamento 3 (E-3) e pertanto sui seguenti:

	modifiche al DDL 129	**Sostanza dell'emendamento**
Emendamento 1	MAXIEMENDAMENTO	Modifica bilancio contabile allegati 1, 2 dell'art. 2 lettera a) e lettera b) del DDL 129
Emendamento 2	sub emendamento al MAXIEMENDAMENTO	Modifica bilancio contabile ulteriore modifica allegati 1, 2 dell'art. 2 lettera a) e lettera b) del DDL 129
Emendamento 3	riscrittura integrale dell'articolo art. 6 del DDL 129	modifiche art 40 quater l.r. 7/2001
Emendamento 5	inserimento dell' art. 6 ter al DDL 129	fondo riduzione strutturale pressione fiscale
Emendamento 6	inserimento dell' art. 6 sexies al DDL 129	rifinanziamento leggi di spesa
Emendamento 8	inserimento dell' art. 6 quinquies al DDL 129	applicazione parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto
Emendamento 9	inserimento dell' art 6 quater al DDL 129	inserimento degli allegati al bilancio da 4 a 15

Inoltre tenuto conto che per la completezza del fascicolo sono necessari, si terrà conto anche del prospetto acquisito dall'ente nella PEC del 22 febbraio relativo al QUADRO RIASSUNTIVO contenuto nell'allegato 3 di cui al DDL 129 art. 2 lettera c) che ad oggi non fa parte di emendamenti presentati in quanto è consuetudine dell'ente approvarlo in seduta di Consiglio una volta approvati tutti gli emendamenti accolti.
Questo prevede che il parere sia comunque condizionato, in ottica collaborativa, da tale ulteriore accoglimento dell'emendamento.

Relativamente all'andamento e all'attendibilità delle entrate si rinvia a quanto inserito nelle osservazioni, tenendo conto che, visto il perdurare del particolare momento di emergenza nazionale per COVID-19 nonché delle direttive per i dipendenti emanate dalla Regione, l'assenza di molti Dirigenti e Funzionari, nonché le modalità di lavoro in smartworking, hanno reso difficili i vari controlli su una mole di documentazione così importante nonostante l'accesso in remoto; pertanto nella relazione verranno ogni volte evidenziate le carenze eventualmente riscontrate.
Il collegio ha effettuato le verifiche, per quanto possibile a distanza, utilizzando tutti i vari strumenti di lavoro, e richiedendo almeno una videoconferenza per le verifiche essenziali con il Dirigente del settore bilancio e con il Dirigente del Settore Ragioneria alla presenza del Direttore Finanziario dell'Ente, tanto al fine di acquisire informazioni a supporto delle previsioni di entrata. L'incontro è avvenuto, come già premesso, in data 18 marzo 2021 a mezzo collegamento audio-video (rif. parere n.3/2020).
Pertanto, atteso che l'articolo 72 del D. Lgs. 118/2011 prevede che il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione della Regione, adempiendo ai compiti previsti dall'articolo 20 del D. Lgs. 30 giugno 2011 n. 123, a tal fine il collegio, seppur la documentazione necessaria al parere sia stata reperita a più riprese e da più soggetti, procede all'espressione del parere sul bilancio di previsione finanziario 2021-2023 completo non solo del MAXIEMENDAMENTO presentato dall'assessore al bilancio per la Giunta Regionale pervenuti con mail del 19 febbraio 2021 rubricati in data 22 febbraio 2021 (mail agli atti del collegio), bensì con tutta la documentazione sopra meglio dettagliata.

La documentazione sulla quale il collegio emette il presente parere è sostanzialmente:

COMPOSTA DA

1. D.D.L. n.129 del 7 gennaio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
2. allegato 1 – All 9 Bilancio di Previsione entrate per titoli e tipologie (emendato da E-1 e E-2);
3. allegato 2 – All 9 Bilancio di Previsione spesa missioni, programmi e titoli (emendato da E-1 e E-2);
4. allegato 3 – quadro riassuntivo generale – (emendamento ad oggi non ancora presentato ma acquisito);
5. allegato 4 – All 9 Bilancio di Previsione entrate per titoli (E-9);
6. allegato 5 – All 9 Bilancio di Previsione spese per titoli e missioni (E-9);
7. allegato 6 – equilibri di bilancio (E- 9);
8. allegato 7 - risultato di amministrazione presunto (E-9);
9. allegato 8 - FPV composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021

di riferimento del bilancio (E-9);

10. allegato 9 - Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità esercizio finanziario 2019 – (E-9);

11. allegato 10 - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome (E-9);

12. allegato 11 – nota integrativa (E-9);

13. allegato 12 Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (E-9);

14. allegato 13 - Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (E-9);

15. allegato 14 - elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (E-9);

16. allegato 15 - elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (E-9);

17. Emendamenti sopra riportati ricevuti con mail del 19 febbraio 2021 rubricati con Pec del 22 febbraio 2021 evidenziati quali E-1,2,5,6,8,9;

18. Emendamento 3 E-3, per sole osservazioni;

Ciò premesso,

e dopo aver dato atto che:

- la gestione contabile della Regione Piemonte è regolata dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, "*Ordinamento contabile della Regione Piemonte*", che disciplina in modo organico le regole finanziarie e contabili proprie dell'ordinamento regionale e dal "*Regolamento regionale di contabilità*" 5 dicembre 2001, n. 18/R;

- la Regione, ha approvato con Deliberazione di Consiglio n. 87-17992 del 24 novembre 2020 il "Documento di Programmazione Economico - Finanziaria Regionale per il periodo 2021-2023". Nonché ha approvato con deliberazione n. DCR 92 - 19952 la "Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2021-2023) del 22 dicembre 2020 mentre resta da approvare Legge di Stabilità "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021- 2023 (Legge di stabilità regionale 2021)" (ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Regolamento interno) che dovranno essere approvate nella medesima seduta a norma dell'art. 5 e 8 della L.r. 7/2001;

- in data 21 ottobre 2020 con legge regionale n. 25 è stato approvato il Rendiconto Generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2019 parificato in data 23 settembre 2020 con Deliberazione n. 100/2020/SRCPIE/PARI dalla Corte dei conti Sezione di controllo per il Piemonte;

- in data 16 dicembre 2020 con legge regionale n. 30 è stato approvato l'assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione come da nostro parere agli atti (rif. allegato al verb. 23/2020);
- in data 27 novembre 2021, come da verbali agli atti (rif. verb. 24/2020) il collegio ha rilasciato parere ad una variazione di bilancio 2020-2022;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 40 quater della Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 punto 1 e 2, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione;
- il collegio è tenuto ad esprimere un parere "*obbligatorio sui progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione" (art. 40 quater L.R. 7/2001) entro la data della sua approvazione da parte dell'assemblea consiliare"*;
- sui progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione il collegio deve esprimere "*un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsione, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile al fine di indicare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni*";
- che con legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020 *(Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie)* dal 1° gennaio 2021 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a quattro mesi (vedasi articolo 12 punto 2 della L.R. 7/2001), è stato autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nel disegno di legge regionale n. 129 "*Bilancio di previsione finanziario 2021-2023*", approvato dalla Giunta regionale in data 29 dicembre 2020;
- a norma dell'art. 5 della L.R. 7/2001 è necessario che la Giunta predisponga ogni anno un documento di programmazione economico - finanziario che costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per l'attuazione delle politiche della regione, documento che dovrebbe essere redatto entro il 30 settembre;
- la mancanza di tale documento non impedisce comunque la presentazione del bilancio annuale, pluriennale e della legge finanziaria;
- il progetto della legge finanziaria, a norma dell'art. 8 della L.R. 7/2001 viene presentata dalla Giunta al Consiglio unitamente al bilancio 2021-2023 approvandola almeno un punto precedente (art. 8 punto 4 LR 7/2001);

VISTI

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs n. 123/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare tutto l'art. 39 relativo "*il sistema di bilancio delle regioni*";
- la Legge Regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.i.. ed in particolare l'art. 40 quater della L.R. 7/2001 punto 1 e punto 2 in merito ai compiti demandati al collegio dei revisori;
- la Legge Regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.i. ed in particolare l'art. 10 relativamente al bilancio preventivo;

- il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) e più in generale tutti i principi contabili applicabili alla Regione allegati al D.Lgs. n. 118/2011;

tenuto conto

- la Regione ha in essere un "regolamento regionale di contabilità" (D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R) non conforme ancora ai principi di cui al D.Lgs 118/2011 che, essendo precedente rispetto alla legge di istituzione del collegio dei revisori, nulla recita in merito alle funzioni del collegio;
- che il collegio sin dal proprio insediamento ha evidenziato tale la criticità, *in primis* nella propria relazione al rendiconto 2018 ivi inserendo la seguente raccomandazione:

> *"**il collegio raccomanda di addivenire con urgenza alla stesura ed approvazione di un nuovo regolamento regionale di contabilità, in linea con i nuovi principi del D.Lgs 118/2011** in cui disciplinare – a norma dell'art. 38 della LR. 7/200 - tutte deroghe permesse dalla normativa al fine di evitare ambiguità di interpretazione relativamente all'applicazione della norma di riferimento e con particolare attenzione, non ultimo alla regolamentazione dell'iter di riconoscimento dei debiti fuori bilancio regolamentando anche le attestazioni da acquisire da parte dei singoli Responsabili ricordando che gli stessi devono essere comunque inviati a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i.. Il collegio vuole evidenziare che il regolamento attualmente in vigore, pur supportato dalla L.R. 7/2001 non risulta adeguato alle nuove disposizioni sull'armonizzazione intervenute. Considerato che ormai tutti gli enti hanno definitivamente e completamente abbandonato le vecchie regole contabili, dovendo applicare a pieno regime le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, così come aggiornate e modificate dal D. Lgs. 126/2014, e i nuovi principi contabili applicati, questo obbligo normativo impone di adeguare, con la massima tempestività possibile, i vigenti regolamenti di contabilità per allinearne le attuali disposizioni alla nuova normativa. Si raccomanda sia in sede di stesura che una volta emanato di condividerne, tenuto conto che trattasi di strumento operativo, il contenuto con i vari Responsabili. Si ricorda infatti che la presenza di un regolamento aggiornato, come spesso evidenziato dalla Corte di conti nelle varie sezioni di controllo, è sinonimo di buona organizzazione dell'ente";*

  riproposta poi nella relazione al rendiconto 2019 (rif. verb. 15/2020);
- che tale passaggio è stato evidenziato anche in sede di parere all'assestamento 2019 (rif. allegato al verb. n. 32/2019 e n. 33/2019) e nell'assestamento 2020 (rif. verb. 23/2020);
- è stato sottolineato in un verbale del collegio (rif. verb. 5/2020) che è da tempo in itinere la predisposizione di un regolamento di contabilità in linea con i principi di armonizzazione, nonostante le numerose rassicurazioni rispetto ai numerosi sollecito del collegio, ad oggi ancora nessun provvedimento è stato formalizzato dall'ente;
- il collegio pertanto chiede al Consiglio di intervenire per farsi parte attiva affinché la Giunta prenda tale adempimento come una priorità assoluta, non ultimo che potrebbe in parte risolvere le problematiche organizzative rilevate dal collegio; si rinvia pertanto alla parte finale;
- tenuto conto che in data 28 dicembre 2020 (rif. verb. 28/2020 – allegato 1) il collegio ha rilasciato parere positivo al bilancio 2021-2023 del Consiglio Regionale approvato poi in data 29 dicembre 2020 con delibera di Consiglio Regionale n. 118 - 20305;
- che da tale bilancio si evince l'autorizzazione di spesa di euro 48.800.000,00 per somme trasferite dalla regione e che dalle verifiche effettuate si evince la corrispondenza delle somme previste in entrata del Consiglio e in uscita dal bilancio di Regione Piemonte solo prendendo in considerazione gli emendamenti MAXIEMENDAMENTO e SUB emendamento al MAXIEMENDAMENTO in quanto nel DDL iniziale tali somme non erano coincidenti;
- che le somme coincidono anche per le annualità 2022 e 2023 in euro 47.500.000,00 come meglio oltre evidenziato;

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio 2021-2023.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019 - RENDICONTO

Con legge regionale n. 25 del 21 ottobre 2020 è stato approvato il "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019*", che presenta un saldo di cassa di € 161.427.898,70 ed un disavanzo di € 1.630.431.152,01 di primo livello.

I dati del consuntivo 2019 evidenziavano quanto segue:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio 2019			298.680.503,50
Riscossioni	2.322.807.606,60	11.764.393.754,02	14.087.201.360,62
Pagamenti	2.969.323.928,16	11.255.130.037,26	14.224.453.965,42
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			**161.427.898,70**
Residui attivi	3.737.945.250,95	1.878.509.695,14	5.616.454.946,09
Residui passivi	4.922.737.830,39	1.922.110.242,19	6.844.848.072,58
TOTALE PARZIALE			**- 1.066.965.227,79**
FPV per spese correnti			220.300.058,24
FPV per spese in conto capitale			343.165.865,98
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			**- 1.630.431.152,01**
Composizione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2019			
Parte accantonata			
fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2019			232.085.452,03
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019			45.357.795,71
fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013			3.990.925.951,27
fondo perdite società partecipate			1.000.000,00
fondo rischi per contenzioso			18.531.729,00
Altri accantonamenti			30.354.268,00
		Totale parte accantonata	**4.318.255.196,01**
Parte vincolata			
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			**21.648.073,41**
vincoli derivanti da trasferimenti			**154.743.572,67**
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui			**1.702.484,61**
vincoli formalmente attribuiti dall'ente			**101.860.224,11**
altri vincoli			
		Totale parte vincolata	**279.954.354,80**
Parte destinata agli investimenti			
		Totale parte destinata agli investimenti	
		Totale parte disponibile	**-6.228.640.702,82**

- che la Corte dei conti – Sezione di Controllo per il Piemonte, in relazione all'esercizio finanziario 2019 ha adottato in data 23 settembre 2020 la deliberazione di parificazione del D.D.L. regionale del rendiconto 2019 (n. Deliberazione n. 100/2020/SRCPIE/PARI);
- nella delibera di parifica la Corte dei conti ha parificato in tutte le sue componenti il rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2019 con le criticità evidenziate nella relazione della Sezione di controllo.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato con legge n. 8 del 31 marzo 2020 il cui parere è stato rilasciato dal sottoscritto collegio dei revisori (rif. verbale n. 7/2020) in data 24 marzo 2020.

La situazione di cassa dell'Ente negli ultimi quattro esercizi presenta i seguenti risultati al 31 dicembre:

	Disponibilità chiusura esercizio
Anno 2017	165.910.479,88
Anno 2018	298.680.503,50
Anno 2019	161.427.898,70
Anno 2020	210.549.553,59

Il collegio evidenzia che le stampe ufficiali pervenute inizialmente quale DDL 129 non evidenziavano il conto del fondo cassa iniziale presunto. Con il MAXIEMENDAMENTO contabile (E-1) e poi definitivamente con il SUB EMENDAMENTO al MAXIEMENDAMENTO (E-2), la cassa presunta è stata effettivamente inserita nei prospetti di bilancio per euro 210.549.553,59 in ottemperanza all'art. 99 punto 7 lettera c) del D.Lgs 118/2011 richiede che "nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti: …*omissis* …in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente".

La problematica della mancata indicazione del fondo cassa presunto iniziale era stata evidenziata per due bilanci consecutivi e di tale rilievo il Dirigente aveva relazionato all'epoca al collegio riportando che il fondo cassa *"nel bilancio di previsione per consuetudine viene valorizzato a zero e viene iscritto con l' assestamento, sulla base della sua determinazione finale sancita dal rendiconto mentre in spesa il fondo riserva di cassa iscritto è stimato sufficiente alle eventuali necessità gestionali, considerato che la cassa iscritta per ciascun capitolo è pari all'intero importo di competenza più quanto ritenuto necessario per il pagamento dei residui nell'anno".*

Il collegio prende positivamente atto che sono state accolte da parte degli uffici le raccomandazioni e i rilievi da parte degli uffici in quanto la puntuale previsione delle previsioni di cassa risulta un punto fermo, tenuto conto anche che anche i principi contabili hanno inteso riportare al centro dell'attenzione la liquidità degli enti ed in particolare il saldo non negativo di cassa che deve essere monitorato per il ruolo che i flussi hanno negli equilibri di bilancio. Si ricorda infatti che il revisore è tenuto a verificare anche il permanere degli equilibri non solo di competenza ma anche di cassa pertanto tale mancanza si sarebbe rilevata quale irregolarità.

Di seguito si riporta il prospetto dell'andamento delle movimentazioni di cassa:

GESTIONE PREVISIONI DI CASSA

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
TITOLO TIPOLOGIA	**DENOMINAZIONE**	**PREVISIONI ANNO 2021**
	*Fondo cassa all*1/1 esercizio di riferimento*	210.549.553,59
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.544.130.266,30
2	Trasferimenti correnti	1.737.343.423,20
3	Entrate extratributarie	856.109.142,33
4	Entrate in conto capitale	1.226.855.152,50
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	431.033.048,87
TOTALE ENTRATE FINALI		19.795.471.033,20
6	Accensione prestiti	18.715.944,97
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.453.665.594,22
TOTALE TITOLI		23.267.852.572,39
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**23.478.402.125,98**

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLO TIPOLOGIA	**DENOMINAZIONE**	**PREVISIONI ANNO 2021**
Disavanzo di amministrazione		**0,00**
1	Spese Correnti	12.761.132.048,29
2	Spese in conto Capitale	2.152.597.484,60
3	Spese per incremento di attività finanziarie	406.549.807,82

TOTALE SPESE FINALI		15.320.279.340,71
4	Rimborsi di Prestiti	183.352.931,11
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto Tesoriere/Cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	7.974.769.854,16
TOTALE TITOLI		**23.478.402.125,98**
TOTALE GENERALE SPESE		**23.478.402.125,98**

Nonostante l'inserimento negli allegati di bilancio e negli schemi del fondo iniziale presunto di cassa, gli stanziamenti di cassa dovrebbero comprendere le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e dovrebbero essere elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni.

La previsione delle entrate deve rappresentare quanto l'amministrazione ritiene di poter accertare per ciascun esercizio considerato, mentre la previsione delle spese è quantificata nella misura necessaria allo svolgimento delle attività che daranno luogo ad obbligazioni esigibili in ciascun esercizio considerato e tiene conto degli impegni assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili negli esercizi considerati.

Il saldo a zero ipotizzato a fine esercizio evidenzia una non puntuale elaborazione della programmazione dei flussi presunti di cassa portando ad un saldo a zero a fine esercizio, e pertanto non sembrerebbe coerente ad assicurare il rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 118/2011; si raccomanda all'ente una puntuale verifica dei flussi di cassa anche al fine di garantire la tempestività dei pagamenti.

A tal proposito il collegio richiama gli uffici alla puntuale previsione delle previsioni di cassa tenuto conto che anche i principi contabili hanno inteso riportare al centro dell'attenzione la liquidità degli enti ed in particolare il saldo non negativo di cassa che deve essere monitorato per il ruolo che i flussi hanno negli equilibri di bilancio.

Si ricorda che il revisore è tenuto a verificare anche il permanere degli equilibri non solo di competenza ma anche di cassa.

Avanzo presunto

Il collegio riporta che, a norma dell'art. 42 del D.Lgs 118/2011, l'ente ha provveduto tramite la Responsabile del Settore Ragioneria a trasmettere al collegio in data 11 febbraio 2021, per conoscenza, la delibera di Giunta n. 20-2826 del 29 gennaio 2021 avete ad oggetto "*Definizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 42, comma 9, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"* come riportato anche nel nostro verbale (rif. verb. 2/2021).

Il collegio prende atto dell'adempimento a norma dell'art. 42 comma da 8 a del D.Lgs 118/2011, riservandosi di effettuare le verifiche necessarie in sede di rendiconto a seguito dell'importante, non ultimo, adempimento del riaccertamento ordinario rispetto al quale, peraltro, si evidenzia di aver ricevuto la documentazione inviata agli uffici da parte del Settore ragioneria, in merito ai documenti e fac-simile da utilizzare per gli adempimenti di che trattasi.

Si prende positivamente atto in questo senso del proseguimento dell'importante lavoro attivato dalla Ragioneria, in collaborazione con il sottoscritto collegio, nello scorso anno.

Il risultato presunto d'amministrazione dell'esercizio 2020 risulta così formato, come da allegato fornito.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020**	**- 1.630.431.152,01**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020**	**563.465.924,22**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	14.707.758.567,13
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	15.071.154.892,33
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	10.372.916,56
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	-
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	320.626,86
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020**	**- 1.440.413.842,69**
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	-
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	-
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2020	-
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2020	-
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2020	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)	138.646.536,73
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020	**- 1.579.060.379,42**
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020:		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)	253.120.165,81
	Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5)	13.475.058,02
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)	3.772.616.566,27
	Fondo perdite società partecipate (5)	1.000.000,00
	Fondo contenzioso (5)	26.054.254,76
	Altri accantonamenti (5)	30.354.269,00
	B) Totale parte accantonata	**4.096.620.313,86**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		32.255.573,17
Vincoli derivanti da trasferimenti		171.778.376,63
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		612.684,61
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		12.396.424,11
Altri vincoli		
	C) Totale parte vincolata	**217.043.058,52**
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	**-**
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**- 5.892.723.751,80**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 :		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		-
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Utilizzo altri vincoli		-
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**-**

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura, cosa peraltro già nota per questo ente.

Il principio contabile 4/1 prevede la descrizione della composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

L'ente con delibera di Giunta n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 avente ad oggetto "*Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 (Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 260-10863 inerente i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui), ai sensi dell'articolo 111, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sulla base delle risultanze di cui alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019)"* ha deliberato sostanzialmente la modifica del piano di rientro precedentemente approvato da ultimo con delibera di Giunta n. 317-36198 del 2 ottobre 2018 che prevedeva un rientro complessivo annuale di euro 325.272.399,91 così distinta:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		55.000.743,44
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	Totale	**325.272.399,91**

Poiché in sede di rendiconto 2019 il risultato di secondo livello (post-vincoli e accantonamenti) ha riportato un disavanzo più basso essendo pari ad euro 6.228.640.703,82 (rispetto al residuo debito di euro 6.279.996.119,86 che si stava ripianando) e quindi uno spazio per euro 51.355.416,04, l'ente seppur inizialmente non ritenesse di applicare la possibilità concessa dall'art. 1 comma 111 del Decreto Cura Italia, con la Giunta n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 ha riapprovato un nuovo piano di rientro, spalmando sostanzialmente questo minor disavanzo nei prossimi 17 anni addivenendo così in sostanza ad una maggior capacità annuale di spesa di circa 3 mil di euro.

Per addivenire a ciò, in sede di DDL di Assestamento di Bilancio 2020, divenuta poi L. 30 del 16 dicembre 2020, l'ente ha modificato in iter legislativo, l'allegato 26 della L. 25/2020 – legge al rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 - evidenziando sostanzialmente il minor disavanzo, da rendiconto, appostandolo alla maggior copertura di disavanzo della "*quota Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 – 36198*" tutto ciò, ci è stato comunicato, dopo un confronto con il MEF ed ARCONET indicando pertanto una quota totale di ripianamento di euro 376.672.815,95 anziché di euro 325.272.399,91 (quale da piano di rientro) in sede di parere al DDL assestamento (richiamiamo quanto detto rif. verb. 23/2020 - art. 8 del DDL).

Pertanto ad oggi la copertura, come da atti della regione, deve essere la seguente per ogni annualità, in coerenza con il nuovo piano approvato:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	Totale	**322.251.493,09**

Il collegio in ottemperanza ai propri compiti ha verificato l'appostazione di tali valori nella parte spesa del DDL 129 di previsione, con gli emendamenti sopra meglio evidenziati, in merito alla modalità di copertura. In particolare si evidenzia infatti che l'allegato 3 (art. 2 lettera c) del DDL inizialmente prevedeva l'iscrizione nella parte spesa di euro 325.272.399,91 (in quanto la DGR che modifica il piano è successiva all'approvazione del DDL 129) mentre oggi, nei documento inviati dall'ente tale allegato 3 prevede la somma di euro 322.251.493,09. Si deve evidenziare come richiamato in premessa, che detto allegato ad oggi non corrisponde ad un emendamento presentato al collegio, ma in ottica di collaborazione, essendo stati informati della consuetudine che detto emendamento viene proposto in aula, il collegio ne ha chiesto ed acquisito la bozza.

L'ente ha infatti già evidenziato, seppur ancora in via presunta la movimentazione sul 2020, che di seguito si riporta, che evidenzierebbe, nel caso fosse reso definitivo il prospetto del disavanzo e fosse accertata la correttezza degli accantonamenti e dei vincoli, un maggior disavanzo ripianato di circa ulteriori 10 MIL. Di seguito le perplessità del collegio peraltro già evidenziate in sede di rendiconto 2019 e il conseguente richiamo alla prudenza.

Disavanzo presunto

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO 2019 (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)	DISAVANZO RIPIANATO nel 2020 (c) =(a)-(b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE nel 2020 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e)=(d)- (c)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 317-36198 del 2 ottobre 2018	938.657.965,90	883.657.222,46	55.000.743,44	55.000.743,44	0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	1.299.056.786,65	1.236.449.963,07	62.606.823,58	51.962.271,47	0,00
disavanzo tecnico al 31 Dicembre....					0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013 solo per Regioni	3.990.925.951,27	3.772.616.566,27	218.309.385,00	218.309.385,00	0,00
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL (solo enti locali)					0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio.....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera....					0,00
TOTALE	**6.228.640.703,82**	**5.892.723.751,80**	**335.916.952,02**	**325.272.399,91**	**0,00**

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2023	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014	883.657.222,46	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62	727.717.712,60
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	1.236.449.963,07	51.962.271,47	51.962.271,47	51.962.271,47	1.080.563.148,66
disavanzo tecnico al 31 Dicembre....					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013	3.772.616.566,27	218.309.385,00	218.309.385,00	218.309.385,00	3.117.688.411,27
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio N					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
TOTALE	**5.892.723.751,80**	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**	**4.925.969.272,53**

Il collegio nella relazione al rendiconto 2019 evidenziava quanto di seguito essendo già allora a conoscenza dell'art. 1 comma 111 del Decreto Cura Italia:

- seppur venisse evidenziato dall'ente uno "spazio" per euro 51.355.416,04, il collegio chiedeva per un principio di prudenza che non venissero utilizzate/stanziate tali somme tutto ciò in quanto, oltre a ritenere tale norma finalizzata a soggetti con disavanzi di recente formazione, in particolare conseguenti al trend delle entrate a causa del COVID-19, tale minor disavanzo consegue alla correttezza matematica dei residui attivi e passivi, dei vincoli e dei fondi, poste di natura non certe e comunque influenzabili dalla gestione in merito ai fondi e dal perdurare dell'emergenza sulla riscossione dei residui attivi;
- essa era conseguenza anche della corretta e puntuale valutazione della situazione del contenzioso, e poiché, il collegio non aveva potuto tenere conto del rischio inerente tutte le cause, si chiedeva di non addivenire ad alcun utilizzo della quota venuta disponibile conseguentemente all'introduzione del comma 111 del Cura Italia, valutando un maggior accantonamento in sede id legge di assestamento;
- l'importanza delle corrette imputazioni e calcolo degli accantonamenti, consiste anche nella corretta valutazione del disavanzo da ripianare, ai fini della verifica della correttezza e capienza della quota annuale per il piano di rientro o viceversa – alla luce delle vigenti nuove normative - per avere la corretta dimensione della somma in eccedenza da poter reinvestire a norma dell'art. 111 comma 4 bis del "Cura Italia";
- poiché la situazione, infatti, restava sempre estremamente complessa da valutare tenuto conto anche dei relativi possibili interessi e importi per spese legali in caso di soccombenza e non avendo tenuto conto del rischio inerente tutte le cause in essere, si chiedeva di non addivenire a alcun utilizzo della quota venuta disponibile conseguentemente all'introduzione del comma 111 del Cura Italia. Si rinvia alle osservazioni finali;

In estrema sintesi in rendiconto 2019 il collegio chiedeva "*tenuto conto dell'importanza delle imputazioni e calcolo degli accantonamenti e fondi, per la corretta valutazione del disavanzo da ripianare, ai fini della verifica della correttezza e capienza della quota annuale per il piano di rientro o viceversa – alla luce delle vigenti nuove normative - per avere la corretta dimensione della somma in eccedenza da poter reinvestire a norma dell'art. 111 comma 4 bis del "Cura Italia" il collegio tenuto conto della delicatezza di dell' art. 111 comma 4 bis e della sua ratio giuridica, richiamando quanto inserito nello specifico nel corpo della presente relazione chiede di valutare con estrema prudenza l'eventuale stanziamento di tali somme".*

Inoltre a maggior ragione, il collegio in sede di parere al DDL assestamento poiché la situazione restava sempre estremamente complessa da valutare soprattutto in quanto dall'ufficio avvocatura interna non vi è mai l'espressione della congruità dei fondi accantonati, il collegio rilevava che almeno 3MIL mancassero tra gli accantonamenti al fondo contenzioso poiché nella sostanza, non era stata conteggiata nessuna percentuale di accantonamento sulle cause "POSSIBILI", comportamento invece ormai assodato da parte della Corte dei conti Sezioni controllo di varie Regione. Tale importo di maggior accantonamento avrebbe peggiorato tale risultato con la conseguenza che il piano di rientro sarebbe dovuto almeno essere leggermente più basso.

Da qui tutte le perplessità del collegio.

Peraltro anche la Corte dei conti – Sezione di controllo per il Piemonte, in sede di parifica oltre a esprimere "notevoli

perplessità in linea generale sull'ammontare degli accantonamenti e vincoli" in considerazione di quanto rappresentato circa la congruità del Fondo contenzioso, in applicazione di un principio di prudenza raccomandava all'ente *"un ponderato utilizzo della maggiore quota di recupero di disavanzo, ricollegandolo alla conclusione del processo di valutazione di congruità del fondo medesimo in fase di assestamento del bilancio 2019".* Aggiungeva, tenuto conto che in sede di rendiconto l'ente oltre ad evidenziare nell'allegato di bilancio il minor disavanzo da ripianare, non avesse fatto nessuna scelta, "In disparte le considerazioni sulla congruità del Fondo in parola, la Sezione ritiene che l'utilizzo prospettato dalla Regione, in merito alla maggior quota di disavanzo recuperata, finalizzato alla sterilizzazione di potenziali minori entrate a seguito dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione della pandemia, tuttora in corso, risponda a principi di prudenza e sana amministrazione, e raccomanda, altresì, che, in ogni caso, proprio al fine del rispetto di tali principi, sia escluso qualsiasi utilizzo che possa andare nel senso dell'espansione della spesa regionale", cosa che invece ad oggi assistiamo per circa euro 3 MIL annui.

In merito agli accantonamenti e vincoli di seguito alcune osservazioni.

Parte accantonata al RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2020

Gli accantonamenti previsti sul risultato di amministrazione presunto è il seguente come riportato nell'allegato obbligatorio al bilancio denominato "allegato 7 – tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto" inserito come da emendamento (E- 9) presentato dall'Assessore al Bilancio come art. 6 *quater* al DDL 129.

PARTE ACCANTONATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2020	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020	253.120.165,81
Accantonamento residui perenti al 31.12.2019	13.475.058,02
Fondo anticipazioni liquidità	3.772.616.566,27
Fondo perdite società partecipate	1.000.000,00
Fondo contenzioso	26.054.254,76
Altri accantonamenti	30.354.269,00
Totale parte accantonata	**4.096.620.313,86**

Fondo crediti dubbia esigibilità

Relativamente al fondo svalutazione il collegio, non avendo ancora potuto prendere atto del calcolo effettuato dall'Ente, sottolinea l'importanza del corretto calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità soprattutto per un ente che presenta un disavanzo. Il fondo risulta accantonato un importo pari ad euro 253.120.165,81 contro euro 232.085.452,03 per il 2019, euro 201.758.834,90 dell'esercizio 2018 e di euro 268.251.121,35 dell'esercizio 2017. Tale dato si forma, come specificato in nota integrativa, dalla somma dell'FCDE anno 2019 pari ad euro 232.085.452,03 aumentato della quota competenza 2020 confluita in avanzo di euro 21.034.713,78. Si effettueranno maggiori controlli in sede di rendiconto 2020 tenuto conto che su questo dovranno essere fatte molte considerazioni da parte dell'ente, in seguito al riaccertamento dei residui.

Fondo contenziosi

L'accantonamento per fondo rischi contenzioso risulta pari euro 26.054.254,76 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da contenzioso. In nota integrativa vengono individuate le cause di riferimento. Il collegio effettuerà le verifiche necessarie in sede di rendiconto essendo la situazione estremamente complessa da valutare, tenuto conto anche dei relativi possibili interessi e importi per spese legali in caso di soccombenza. Il collegio è già in possesso di una prima valutazione redatta dall'avvocatura interna della Regione "relazione valore contenzioso pendente" che verrà richiesto di formalizzare per il prossimo rendiconto a firma della Responsabile del settore chiedendo comunque l'espressione di un proprio parere sulle varie percentuali di soccombenza ai fini di una valutazione del collegio sulla congruità del fondo. Si evidenzia che sarà comunque necessario – come peraltro già evidenziato dal collegio con proprio verbale al DDL assestamento (rif. verb. 23/2020) valutare almeno un accantonamento del 10% sulle cause qualificate come POSSIBILI. In tale verbale infatti il collegio evidenziava che: "*non risulta coerente con i principi contabili la mancata appostazione di una parte di potenziale soccombenza anche per le cause individuate dall'avvocatura interna quali "POSSIBILI" essendo le stesse evidenziate dall'Avvocatura interna in circa euro 3.000.000,00; rispetto a tale mole di cause dettagliate nell'elenco pervenuto dall'avvocatura, il collegio evidenzia che anche secondo illustri autori e la giurisprudenza dominante il grado del rischio possibile possa consistere in maggiori probabilità che il fatto non si verifichi rispetto al fatto che si verifichi la soccombenza, pertanto tale rischio potrebbe ricadere tra il 10% e 50%".*

Il collegio evidenzia che in parte competenza sono stati stanziate le seguenti cifre seppur in nota integrativa l'ente riporti che sono stati previsti "*a titolo precauzionale in quanto non si prevedono ulteriori rischi di soccombenza in potenziali contenziosi*".

anno	Accantonamento di competenza
2021	910.000,00
2022	0,00
2023	0,00

Fondo perdite società Partecipate

Il collegio prende atto dell'importo accantonato ancora nell'avanzo come gli anni precedenti del fondo perdite società partecipate per euro 1.000.000,00.

In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", nonché l'art. 21 del TUSP sulla base dei risultati di bilancio conseguiti dalle società partecipate infatti la Regione deve, nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo accantonare nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Si evidenzia inoltre che in alcune delibere di alcune Corte dei conti sezione controllo si rileva di attuare prudenzialmente gli accantonamenti a bilancio non solo in relazione alle perdite delle società partecipate dirette, ma anche per le partecipate in via indiretta (CC Veneto 485/2018).

Sarà cura del collegio tenuto conto delle richieste e precisazioni indirizzate a tale Settore con richiesta di una azione importante, verificare le dovute verifiche in sede di rendiconto.

Fondo anticipazioni liquidità

Si evidenzia che tale fondo riguarda l'accantonamento previsto dal DL 179/2015 confluito nell'art.1, commi 692-700, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" e novellato dalla L. 232/2016 art. 1 comma 521, per anticipazioni di liquidità ricevute nel 2013 e nel 2014 al netto delle quote rimborsate negli esercizi dal 2014 al 2020 ed è pari al 31 dicembre 2020 – nel prospetto presunto - ad euro 3.772.616.566,27 meglio specificato in nota integrativa. Tale importo infatti come richiesto dalla norma – in particolare dall'art. 1 comma 10 del DL 179/2015 poi novellato nella L. 232/2016 art. 1 comma 521 e 522 - viene evidenziato come seconda voce della parte entrate del bilancio per poi avere in parte spesa la quota annua (pari ad euro 218.309.385,00 come inserito nell'allegato 14 allegato a/1 (previsto dall'emendamento E-9) per poi al netto riconfluire negli accantonamenti a fine anno. Si rinvia al contenuto della nota integrativa. Il collegio ha verificato tale appostazione nella parte spesa.

Altri fondi e accantonamenti

Sono stati accantonati negli altri fondi per euro 30.354.269,00 relativi ad entrate che riguardano coperture per garanzie fideiussorie rispetto alle quali si rinvia al contenuto della nota integrativa. Sarà cura del collegio verificarli in sede di rendiconto. Di seguito quelle ad oggi evidenziate, che saranno oggetto di verifica del collegio in sede di rendiconto che non son ad oggi modificate rispetto al 2019.

S.A.A.P.A. S.P.A.	27.267.000,00
T.N.S. S.C.R.L.	168.120,00
AQUARIUM SOC.SPORT.DIL.PER AZIONI/ ANEMOS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL - JUDO GINNIC CLUB VALENZA	2.924,00
JUDO GINNIC CLUB VALENZA	74.089,00
A.S. FORTI E SANI	21.769,00
FONDAZIONE STADIO FILADELFIA	2.820.367,00
Totale	**30.354.269,00**

Accantonamento residui parenti al 31 dicembre 2020

Si evidenzia che negli accantonamenti sono ancora presenti euro 13.475.085,02. Tale dato per il 2019 era pari ad euro 45.357.795,71. In nota integrativa l'ente specifica che detta somma è pari al 70% dei residui parenti passivi stimati al 31 dicembre 2020. Il collegio prende atto della notevole diminuzione, aspetto che verrà attenzionato attentamente durante le verifiche di rendiconto tenuto conto del miglioramento evidenziato dall'ente del disavanzo.

Il collegio evidenzia che ad oggi non sono pervenuti documenti inerenti le operazioni di riaccertamento ordinario 2020 previste e obbligatorie a norma dell'art di cui agli articoli 3 comma 4, 60 e 63 commi da 8 a 11 del D. Lgs.118/2011 relativi alla regione Piemonte.

In merito alla parte accantonata si ricorda, come inserito in sede di rendiconto 2019, che è necessario sottolineare l'importanza del corretto calcolo, ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso

e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e di conseguenza solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato del disavanzo.

Parte vincolata del RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2020

PARTE VINCOLATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2020	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	32.255.573,17
Vincoli derivanti da trasferimenti	171.778.376,61
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	612.684,61
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	12.396.424,11
Altri vincoli	-
Totale parte vincolata	**217.043.058,52**

Si prende atto che come indicato nella nota integrativa, la Regione non ha previsto l'utilizzo anticipato nel bilancio di previsione delle quote vincolate del risultato di amministrazione. Tale evidenza è compresa anche nell'allegato 14 a/2 (previsto dall'emendamento E-9).

Tenuto conto dei rilievi effettuati in corso di anno in merito ai dubbi sui vincoli, il collegio si riserva di effettuare a breve le verifiche necessarie per il rilascio del parere al rendiconto.

Si ricorda comunque, come inserito nel parere all'assestamento del bilancio, che in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in presenza di un risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio precedente negativo (lettera A del prospetto del risultato di amministrazione allegato al rendiconto), il limite massimo per l'utilizzo nel primo esercizio del bilancio di previsione della quota accantonata e vincolata è pari alla somma delle quote annuali iscritte in spesa per il ripiano del disavanzo risultante al 31 dicembre 2014 e del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015, che per il Piemonte fino all'anno passato pari ad euro 106.963.014,91 mentre in seguito alla rideterminazione del piano di rientro da disavanzo avvenuto con DGR 120-3140 (vedasi per la disamina paragrafo precedente "avanzo presunto") è pari ad euro 103.942.108,09. Si verificheranno le variazioni prossime e/o l'assestamento di bilancio al fine del rispetto di quanto sopra tenuto conto che ad oggi l'ente non ha applicato nessuna quota.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Tenuto conto dei documenti pervenuti, il collegio richiama le premesse in merito al contenuto del documenti su cui il collegio redige il presente parere.

1. **RIEPILOGO GENERALE ENTRATE E SPESE PER TITOLI**

L'Organo di Revisione ha verificato che i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

La legge di bilancio di previsione viene proposta nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

ENTRATE PREVISIONI DI COMPETENZA

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono così formulate come da stampe ufficiali pervenute al collegio.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI				
TITOLO	**DENOMINAZIONE**	**PREVISIONI ANNO 2021**	**PREVISIONI ANNO 2022**	**PREVISIONI ANNO 2023**
TIPOLOGIA				
	Fondo pluriennale vincolato	138.646.536,73	8.170.522,21	4.215.886,24
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	3.772.616.566,27	3.554.307.181,27	3.335.997.796,27
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	3.772.616.566,27	3.554.307.181,27	3.335.997.796,27
	Fondo cassa all' 1/1 es. di riferimento	0	0	0
TITOLO 1	Entrate correnti di natura trib contr. E per.	9.866.963.436,62	9.800.712.595,62	9.790.712.595,62
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.260.884.462,41	1.026.754.686,46	996.259.046,42
TITOLO 3	Entrate extratributarie	629.420.096,75	445.553.833,89	439.553.833,89
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	413.959.425,85	337.513.106,96	336.940.715,96
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	406.886.168,14	404.977.288,03	404.977.288,03
TITOLO 6	Accensione prestiti	0	0	0
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere	0	0	0
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65
TOTALE TITOLI		**15.993.185.865,42**	**15.430.583.786,61**	**15.383.515.755,57**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**19.904.448.968,42**	**18.993.061.490,09**	**18.723.729.438,08**

SPESE PREVISIONI DI COMPETENZA

Le previsioni di competenza dovendo rispettare il principio generale n. 16, devono rappresentare le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Le previsioni di bilancio, per quanto si è potuto appurare, sono state predisposte in maniera tale da assicurare la copertura finanziaria integrale nel triennio 2021-2023 alle spese di funzionamento e alle spese obbligatorie, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, dei mutui, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido e obbligatorio.

Le risorse regionali, al netto delle sopraindicate spese e degli accantonamenti obbligatori per legge, di seguito descritti, sono state destinate alle spese per attuazione delle scelte strategiche del programma di mandato della legislatura regionale, escludendo qualsiasi logica incrementale basata sulla spesa storica.

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		322.251.493,09	322.251.493,09	322.251.493,09
TITOLO 1	*SPESE CORRENTI*	previsione di competenza	11.303.984.329,49	10.785.841.784,94	10.736.231.322,93
		*di cui già impegnato**	*1.151.165.905,80*	116.230.056,90	19.852.803,51
		di cui fondo pluriennale vincolato	*3.493.630,64*	3.081,67	3.081,67
		previsione di cassa	12.761.132.048,29	-	-
TITOLO 2	*SPESE IN CONTO CAPITALE*	previsione di competenza	722.380.757,87	542.707.269,84	534.524.008,34
		*di cui già impegnato**	*286.109.510,77*	*90.435.178,50*	*10.522.068,36*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*4.676.891,57*	*4.212.804,57*	*(0,00)*
		previsione di cassa	2.152.597.484,60	-	-
TITOLO 3	*SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE*	previsione di competenza	403.100.000,00	400.100.000,00	400.100.000,00
		*di cui già impegnato**	*3.000.000,00*	*(0,00)*	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	(0,00)
		previsione di cassa	406.549.807,82	-	-
TITOLO 4	*RIMBORSO DI PRESTITI*	previsione di competenza	3.737.660.112,32	3.527.088.666,57	3.315.550.338,07
		*di cui già impegnato**	*4.151.500,00*	*4.151.500,00*	*4.151.500,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	183.352.931,11	-	-
TITOLO 5	*CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE*	previsione di competenza	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	(0,00)	-	-
TITOLO 7	*SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO*	previsione di competenza	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	7.974.769.854,16	-	-
	TOTALE TITOLI	**previsione di competenza**	**19.582.197.475,33**	**18.670.809.997,00**	**18.401.477.944,99**
		di cui già impegnato*	***1.444.426.916,57***	***210.816.735,40***	***34.526.371,87***
		di cui fondo pluriennale vincolato	**8.170.522,21**	**4.215.886,24**	**3.081,67**
		previsione di cassa	**23.478.402.125,98**	**-**	**-**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**previsione di competenza**	**19.904.448.968,42**	**18.993.061.490,09**	**18.723.729.438,08**
		di cui già impegnato*	***1.444.426.916,57***	***210.816.735,40***	***34.526.371,87***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***8.170.522,21***	**4.215.886,24**	***3.081,67***
		previsione di cassa	**23.478.402.125,98**	**-**	**-**

VERIFICA EQUILIBRIO CORRENTE ED IN C/CAPITALE ANNI 2021-2023

Nel prospetto che segue si pone in evidenza la verifica dell'equilibrio corrente, in conto capitale e finale per il triennio 2021-2023 a norma dell'art. 40 del D.Lgs 118/2011:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRI DI BILANCIO		**COMPETENZA 2021**	**COMPETENZA ANNO 2022**	**COMPETENZA ANNO 2023**
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	3.772.616.566,27	3.554.307.181,27	3.335.997.796,27
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	322.251.493,09	322.251.493,09	322.251.493,09
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	56.648.161,35	3.493.630,64	3.081,67
Entrate titoli 1-2-3	(+)	11.757.267.995,78	11.273.021.115,97	11.226.525.475,93
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	140.185.280,60	127.450.773,78	127.450.773,78
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
Spese correnti	(-)	11.303.984.329,49	10.785.841.784,94	10.736.231.322,93
- di cui fondo pluriennale vincolato		3.493.630,64	3.081,67	3.081,67
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	122.193.571,65	118.475.964,70	116.385.964,70
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(+)			
Rimborso prestiti	(-)	3.737.660.112,32	3.527.088.666,57	3.315.550.338,07
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		3.554.307.181,27	3.335.997.796,20	3.117.688.411,27
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		**240.628.497,45**	**204.614.792,36**	**199.558.008,86**
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	81.998.375,38	4.676.891,57	4.212.804,57
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	413.959.425,85	337.513.106,96	336.940.715,96
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	140.185.280,60	127.450.773,78	127.450.773,78
Spese in conto capitale	(-)	722.380.757,87	542.707.269,84	534.524.008,34
- di cui fondo pluriennale vincolato		4.676.891,57	4.212.804,57	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	122.193.571,65	118.475.964,70	116.385.964,70
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	-	-	-
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	3.786.168,14	4.877.288,03	4.877.288,03
B) Equilibrio di parte capitale		**-240.628.497,45**	**-204.614.792,36**	**-199.558.008,86**
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	-	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	406.886.168,14	404.977.288,03	404.977.288,03
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	403.100.000,00	400.100.000,00	400.100.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	-	-	-
C) Variazioni attività finanziaria		**3.786.168,14**	**4.877.288,03**	**4.877.288,03**
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario				
A) Equilibrio di parte corrente		**240.628.497,45**	**204.614.792,36**	**199.558.008,86**
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	55.365.994,39	3.477.612,46	0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	931.892.971,09	697.829.689,40	667.334.049,30
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	8.879.308.567,79	8.781.945.699,15	8.763.945.699,15
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	929.382.833,30	670.518.437,98	636.552.004,77
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	3.477.612,46	0,00	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	8.879.128.567,79	8.781.765.699,15	8.763.945.699,15
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**186.049.977,73**	**173.645.928,48**	**168.775.964,33**

ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili, come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. I principi evidenziano in modo chiaro quali siano le entrate e le spese da considerare.

Dalla nota integrativa si evidenzia che la Regione ha ritenuto tali le seguenti, senza specificarne la tipologia:

	2021	2022	2023
Entrate non ricorrenti	1.655.970.161,20	1.159.626.751,03	1.1122.558.719,99
Spese non ricorrenti	2.680.399.334,92	2.437.778.064,07	2.391.517.081,89

Rispetto a tali voci si rinnova l'invito per il futuro di differenziare le varie tipologie di entrata specificandone la natura.

LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa allegata al bilancio conseguentemente e condizionatamente all'accoglimento dell'emendamento dell'assessore al bilancio (E-9) **rappresenta un documento fondamentale di approfondimento.**

Tale documento di previsione – contenente i dati e le notizie anche degli emendamenti fino ad oggi presentati ed inviai al collegio,– riporta formalmente come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutti i seguenti elementi, seppur rubricati con lettere diverse e non sempre presenti, per il cui contenuto e approfondimento si rinvia a quanto in calce al presente paragrafo:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet (fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel);
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

In particolare si prende atto che relativamente alla lettera j) l'ente ha inserito in nota integrativa le informazioni riguardanti la situazione del debito, l'andamento delle rate mutui in essere e l'elenco delle spese di personale disaggregato per missioni e programmi.

Il collegio, riguardo al contenuto della nota integrativa, rileva che la prima parte della stessa, che dovrebbe riguardare i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata, per quanto molto discorsiva, risulta ancora poco dettagliata, e pur meglio evidenziando rispetto all'anno precedente per le singole tipologie di entrata, la modalità seguita per la individuazione delle stesse, riportando unicamente incisi metodologici generici.

Riguardo "agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità " vengono riportati è quest'anno sono elencate le voci, anche se solo nominativamente dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo".

Quanto alla spesa, la nota integrativa dovrebbe illustrare i criteri di formulazione delle previsioni con riguardo, in particolare, alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale nonché degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Relativamente, tra l'altro, alla particolare emergenza sanitaria di carattere nazionale, ed al conseguente impatto che tale emergenza sta avendo sul bilancio regionale, l'ente non ha riportato in nota integrativa alcun riferimento.

Il collegio ritiene, pertanto, che tale documento seppur in parte migliorato rispetto all'anno precedente, sia un documento decisamente da integrare da parte degli uffici, risultando l'unico documento che permette un approfondimento sull'operato delle risorse dedicate al bilancio. Si evidenzia che detto documento risulta carente, altresì, nella parte dell'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, in quanto seppur distinguendo come previsto dalla norma i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, nulla viene specificato, trattandosi invece per il collegio di una informativa importante.

Assolutamente assente la parte relativa alla spesa sanitaria.

Si invita l'Ente, pertanto, durante l'iter legislativo del bilancio o almeno per il futuro, ad integrare la Nota Integrativa con tutti gli elementi necessari al fine di garantire la funzione di completamento ed integrazione delle informazioni contenute nel bilancio, approcciando a tale documento non come un mero adempimento di ottemperare ai punti inseriti nella legge, ma ritenere questo documento come di principale importanza, per la lettura di elementi, per un principio di trasparenza, non altrimenti rinvenibili dalla lettura dello stesso.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

PREVISIONI RELATIVE ALLE ENTRATE

Il collegio si è concentrato nella verifica dei trend delle entrate effettuando le verifiche a campione nonché il controllo delle entrate con scostamenti importanti e significativi rispetto alla storicità dei dati e dell'accertato anno 2020 – dato ormai definitivo – nonché del consuntivo 2019.

Per ogni entrata considerata il collegio ha chiesto chiarimenti - anche durante l'incontro avuto con gli uffici a mezzo call – acquisiti agli atti pervenuti anche tramite file richiesti inviatici dal Dirigente del settore Bilancio.

Da tale verifica si evidenzia che vi sono molte tipologie di entrata che nonostante supportate da trend storico in linea e/o da considerazioni e motivazioni degli uffici, in questo particolare momento richiamando tutto quanto detto in premessa in merito al particolare momento emergenziale dovuta al COVID-19 e alle conseguenze economiche e alle abitudini sociali che creano indubbia incertezza nella possibilità di prevedere l'andamento delle entrate direttamente conseguenti.

Pertanto pur ritenendo - tenuto conto degli andamenti degli esercizi precedenti - che le impostazione del bilancio devono garantire gli equilibri, trattandosi di bilancio autorizzatorio, poiché il Paese si trova ancora in un particolare momento emergenziale dovuto all'emergenza sanitaria per COVID-19 che ha dato luogo all'emissione di vari DPCM e DL sempre più stringenti, che hanno limitato la circolazione delle persone, obbligato alla chiusura di tutte le scuole ed esercizi commerciali, nonché ad oggi – ancora - di tutte le attività produttive ad eccezione di quelle essenziali, con inevitabili conseguenze economiche, tutto ciò crea indubbia incertezza nella possibilità di prevedere l'andamento delle entrate direttamente conseguenti soprattutto a turismo e movimento delle persone ma anche alle somme per compartecipazione IRPEF, IRAP, bollo auto ecc..

Si evidenzia inoltre che rispetto all'accensione di nuovi capitoli avvenuti nel 2019 relative alle donazione per COVID-19 non sono state previste somme in entrate per il 2021 e seguenti.

Di seguito le entrate per tipologia, con raffronto all'assestato definitivo – da allegato:

Titolo	Descrizione	Descrizione Tipologia	Importo accertato sul bilancio 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2021	Previsioni 2023
	Titolo					
	disavanzo applicato + FPV entrata	Disavanzo applicato + FPV entrata	4.661.354.890,40	3.911.263.103,00	3.562.477.703,48	3.340.213.682,51
			4.661.354.890,40	**3.911.263.103,00**	**3.562.477.703,48**	**3.340.213.682,51**
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	1.638.583.524,86	1.506.450.093,03	1.537.367.093,03	1.527.367.093,03

	TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E					
		Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	8.311.441.372,10	8.293.681.646,00	8.196.513.805,00	8.196.513.805,00
		Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	63.831.697,59	63.831.697,59	63.831.697,59	63.831.697,59
1			**10.014.356.594,55**	**9.866.963.436,62**	**9.800.712.595,62**	**9.790.712.595,62**
	TRASFERIMENTI CORRENTI	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.234.669.341,77	1.048.116.263,58	889.235.953,11	871.651.641,82
		Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	3.300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	121.169.144,03	101.926.382,80	101.758.481,43	101.758.481,43
		Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	8.628.495,40	66.242,20	44.299,45	44.299,45
		Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	175.163.807,30	110.475.573,83	35.415.952,47	22.504.623,72
2			**1.542.930.788,50**	**1.260.884.462,41**	**1.026.754.686,46**	**996.259.046,42**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	326.076.734,05	357.811.488,68	356.011.488,68	356.011.488,68
		Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	52.431.710,19	41.064.278,45	32.114.278,45	32.114.278,45
		Tipologia 300: Interessi attivi	12.898.821,57	7.195.140,40	8.081.024,75	8.081.024,75
		Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.514.452,00	640.675,33	640.675,33	640.675,33
		Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	120.825.257,88	222.708.513,89	48.706.366,68	42.706.366,68
3			**513.746.975,69**	**629.420.096,75**	**445.553.833,89**	**439.553.833,89**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	409.438.132,45	254.622.623,74	193.290.289,04	192.717.898,04
		Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	259.437.502,08	140.185.280,60	127.450.773,78	127.450.773,78
		Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	272.044,14	272.044,14	272.044,14	272.044,14
		Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	19.659.033,50	18.879.477,37	16.500.000,00	16.500.000,00
4			**688.806.712,17**	**413.959.425,85**	**337.513.106,96**	**336.940.715,96**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	108.126.654,00	0,00	0,00	0,00
		Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0	0	0	0
		Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	10.866.189,42	6.886.168,14	4.977.288,03	4.977.288,03
		Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
5			**418.992.843,42**	**406.886.168,14**	**404.977.288,03**	**404.977.288,03**
	ACCENSIONE PRESTITI	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0
		Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0	0
		Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0	0	0
6						
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.458.655.494,35	3.412.691.969,65	3.412.691.969,65	3.412.691.969,65
		Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4.751.054,00	2.380.306,00	2.380.306,00	2.380.306,00
9			**3.463.406.548,35**	**3.415.072.275,65**	**3.415.072.275,65**	**3.415.072.275,65**
		Totale complessivo	**21.303.595.353,08**	**19.904.448.968,42**	**18.993.061.490,09**	**18.723.729.438,08**

PREVISIONI RELATIVE ALLE SPESE

Di seguito il collegio analizza alcune voci di spesa ritenute di particolare importanza e rilievo.

Riconciliazione trasferimenti al Consiglio regionale

Il Collegio, riporta che:

- lo "statuto della Regione Piemonte" approvato con L.R. n. 1/2005 modificato da ultimo con L.R. n. 7/2016 all'art. 29 ha assicurato l'autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale del Consiglio Regionale richiamata anche all'art. 1 punto 1 del "Regolamento per l'autonomia contabile del consiglio regionale del Piemonte" che stabilisce che "*il consiglio regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'espletamento delle sue attività, ha autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale. Il bilancio …omissis…del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, approvati dal Consiglio e allegati al bilancio …omissis… della regione*";
- il D.Lgs. n. 118/2011 ove all'art. 67 statuisce "l'autonomia contabile del Consiglio Regionale", ed in particolare:
  - il punto 1 in cui si stabilisce che la Regione, sulla base dei propri statuti, assicura l'autonomia contabile del Consiglio Regionale;
  - il punto 2 ove si stabilisce che il Consiglio Regionale deve adottare il medesimo sistema contabile e gli stessi schemi di bilancio previsti per le regioni adeguandosi ai medesimi principi contabili generali e applicati allegati al medesimo D.Lgs.;
- è vigente un "regolamento interno del Consiglio Regionale del Piemonte" approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 269-33786 del 24 luglio 2009 modificato in seguito più volte e da ultimo con DCR n. 368 – 7231/2019 del 26 marzo 2019 emanato in ottemperanza all'art. 44 della L.R. n. 7/2001;
- l'art. 6 del "Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte" prevede che il bilancio del Consiglio ha durata triennale e ne definisce i criteri di predisposizione tra cui l'obbligo di mantenimento in sede previsionale dell'equilibrio di competenza tra entrate e spese;
- l'art. 7 punto 4 del "Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte" rispetto al quale si è preso atto che in data 16/12/2020 il Presidente del Consiglio ha comunicato al Presidente della Giunta Regionale l'ammontare del fabbisogno del Consiglio ai fini dell'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione – prot n. 19408;
- l'art. 42 comma 3 della L.R. 7/2001 prevede che ai fini dell'iscrizione nel bilancio della Regione il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta l'importo del fabbisogno occorrente, entro 10 giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio;
- che a norma del medesimo art. 42 comma 4 della L.R. 7/2001 il fabbisogno del Consiglio costituisce spesa obbligatoria per la Regione;

- il bilancio di previsione 2021-2023 del Consiglio è stato approvato con in data 29 dicembre 2020 con delibera di Consiglio Regionale n. 118 - 20305;
- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori, anche verso il Consiglio Regionale;
- il collegio ha rilasciato parere favorevole con proprio verbale n. 28 del 28 dicembre 2020(allegato 1 al verb. 28(2020);

Il collegio ha verificato che le somme previste in trasferimento dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale sono per il 2021-2023 le seguenti:

anno	Trasferimenti dalla Regione
2021	48.800.000,00
2022	47.500.000,00
2023	47.500.000,00

Tali somme coerenti solo tenendo conto degli emendamenti in quanto per il 2021 il Consiglio aveva previsto un importo più alto rispetto al dato annualità 2021 del bilancio 2020-2022 nonché anche rispetto al DDL iniziale 129.

Tenendo conto pertanto degli emendamenti sottoposti al collegio per le proprie verifiche, i dati quadrano e sono coerenti con quanto inserito negli stanziamenti fanali post-emendamenti che verranno posti in approvazione.

Si evidenzia come detto emendamento è necessario al permanere degli equilibri per il bilancio del Consiglio Regionale, pertanto in caso di mancata approvazione del MAXI EMENDAMENTO e del SUB EMENDAMENTO al MAXI EMENDAMENTO (E-1, E-2) si dovrà addivenire alla variazione del bilancio del Consiglio 2021-2023.

Quota di competenza crediti di dubbia esigibilità

Per l'FCDE e disposizioni previste dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (4/2) sono le seguenti:

1. individuare le categorie di entrate stanziate che potevano dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto precedente, la media semplice tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

L'accantonamento al FCDE deve essere determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di bilancio di ciascuna entrata di dubbia esigibilità la percentuale pari al completamento a 100 della media sopra individuata.

Per le entrate di nuova istituzione, per le quali non esisteva una evidenza storica, l'ufficio ha applicato la percentuale di FCDE risultante dalla media delle percentuali di accantonamento al fondo dell'intero Titolo di appartenenza.
Si allega tabella di calcolo delle percentuali per le tipologie di entrata.

DESCRIZIONE	PERCENTUALE DI ACCANTONAMENTO
Titolo 1	
Tipologia 101 *Imposte, tasse e proventi assimilati*	8,39%
Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00%
Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00%
Tipologia 104 Compartecipazione di tributi	0,00%
Titolo 2	
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	0,00%
Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da imprese	0,01%
Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%
Tipologia 105 Trasferimenti correnti Unione Europea e resto del Mondo	0,00%
Titolo 3	
Tipologia 100 Vendita beni e servizi e proventi derivanti dalla gest.	1,15%
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione	2,37%
Tipologia 300 Interessi attivi	1,35%
Tipologia 400 Altre entrate da redditi di capitale	0,00%
Tipologia 500 Rimborsi ed altre entrate correnti	45,36%
Titolo 4	
Tipologia 200 Contributi agli investimenti	0,00%
Tipologia 300 Altri trasferimenti in c/capitale	0,00%
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	0,00%
Tipologia 500 Altre entrate in c/capitale	0,00%
Titolo 5	
Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie	0,00%
Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine	0,00%
Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	5,82%
Tipologia 400 Altre entrate per riduzione attività finanziarie	0,00%

La nota integrativa dovrebbe meglio esplicitare le ragioni e le modalità di calcolo che sottendono alla costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità tenuto conto che la normativa prevede di ivi inserire i criteri di valutazione adottati per la formulazione al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo. Rispetto all'anno precedente unicamente detta denominazione, e non illustrazione, è stata inserita in nota integrativa.

La composizione del fondo crediti dubbia esigibilità – quota stanziata di competenza da allegato 9 come presentato dall'emendamento (E-9) - risulta cosi composto:

anno	Accantonamento complessivo FCDE
2021	122.558.364,30
2022	23.571.869,60
2023	23.571.869,00

E' stato evidenziato in tale documento che per le annualità 2021-2023 sono state inserite in parte competenza i seguenti accantonamenti relativi in particolare al "recupero tassa automobilistica" rappresentanti un di cui dell'FCDE rispetto alle entrate per recupero inserite in entrata in previsione come di seguito evidenziato:

anno	Entrate	Accantonamento FCDE
2021	120.000.000,00	15.944.377,59
2022	130.000.000,00	17.754.883,01
2023	120.000.000,00	17.870.082,41

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti, evidenziando che la somma degli allegati 9 non quadrano per un centesimo sia per l'annualità 2022 che per quella 2023. Si chiede all'ente di controllare il programma di contabilità di estrapolazione.

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.866.963.436,62	15.944.377,59	15.944.377,59	0,00	0,16%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.260.884.462,41	5.305,39	5.305,39	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	629.420.096,75	106.207.696,59	106.207.696,59	0,00	16,87%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	413.959.425,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	406.886.168,14	400.984,73	400.984,73	0,00	0,10%
TOTALE GENERALE	**12.578.113.589,77**	**122.558.364,30**	**122.558.364,30**	**0,00**	**0,97%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	12.164.154.163,92	122.558.364,30	122.558.364,30	0,00	1,01%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	820.845.593,99			0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.800.712.595,62	17.574.883,01	17.574.883,01	0,00	0,18%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.026.754.686,46	5.305,39	5.305,39	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	445.553.833,89	5.706.730,49	5.706.730,49	0,00	1,28%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	337.513.106,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	404.977.288,03	284.950,72	284.950,72	0,00	0,07%
TOTALE GENERALE	**12.015.511.510,96**	**23.571.869,61**	**23.571.869,61**	**0,00**	**0,20%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	11.677.998.404,00	23.571.869,61	23.571.869,61	0,00	0,20%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	337.513.106,96	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.790.712.595,62	17.870.082,41	17.870.082,41	0,00	0,18%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	996.259.046,42	5.305,39	5.305,39	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	439.553.833,89	5.411.530,49	5.411.530,49	0,00	1,23%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	336.940.715,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	404.977.288,03	284.950,72	284.950,72	0,00	0,07%
TOTALE GENERALE	**11.968.443.479,92**	**23.571.869,01**	**23.571.869,01**	**0,00**	**0,20%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	11.631.502.763,96	23.571.869,01	23.571.869,01	0,00	0,20%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	336.940.715,96	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rispetto ai prospetti consegnati – ed in particolare l'allegato 9 – si evidenzia che la stampa ufficiale inserisce tutto in parte corrente nonostante vi sia una parte del FCDE data dal titolo 5 così come successo anche per l'anno precedente. Si chiede alla società di software di verificare la procedura informatica, ritendo che si un errore di tale tipologia.

Infatti dalla verifica del file contabile ricevuto dagli uffici per singolo capitolo le somme corrette complessive sono quelle di seguito che tornano con i totali ma non con i singoli titoli:

anno	Trasferimenti dalla Regione
2021	122.558.364,30
2022	23.571.869,60
2023	23.571.869,00

Si chiede all'ente di rettificarne il contenuto e di inviarlo nuovamente alla Corte dei conti nonché di addivenire alla sostituzione dell'allegato nella legge di bilancio finale. Dai numeri sembra evidenziarsi una programmazione di breve periodo. Si raccomanda di dare importanza alle annualità successive essendo il bilancio unico. Di seguito si evidenziano infatti le tabelle ufficiali - allegato 9:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) anno	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio cont. applicato 3.3 (d=(c/a))
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.506.450.093,03			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	1.316.322.595,78			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	190.127.498,25	15.944.377,59	15.944.377,59	8,39%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni)*	8.293.681.646,00	0,00	0,00	0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	8.293.681.646,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00			
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)*	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	3.000.000,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00			
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	63.831.697,59	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per gli Enti locali)*				
1000000	TOTALE TITOLO 1	9.866.963.436,62	15.944.377,59	15.944.377,59	0,16%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.048.116.263,58	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	101.926.382,80	5.305,39	5.305,39	0,01%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	86.242,20	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	110.475.573,83	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	110.475.573,83			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.260.884.462,41	5.305,39	5.305,39	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	357.811.488,68	4.101.486,98	4.101.486,98	1,15%
3020000	Tipologia 200: Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	41.064.278,45	975.020,19	975.020,19	2,37%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	7.195.140,40	96.949,37	96.949,37	1,35%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	640.675,33	6.921,23	6.921,23	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	222.708.513,89	101.027.318,82	101.027.318,82	45,36%
3000000	TOTALE TITOLO 3	629.420.096,75	106.207.696,59	106.207.696,59	16,87%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	254.622.621,74	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	254.622.621,74			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	140.185.280,60	0,00	0,00	0,00%
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	65.936.580,17			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	71.858.692,43			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	2.390.000,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	272.044,14	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	18.879.477,37	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	413.959.425,85	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	6.886.168,14	400.984,73	400.984,73	5,82%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	406.886.168,14	400.984,73	400.984,73	0,10%
	TOTALE GENERALE	12.578.113.589,77	122.558.364,30	122.558.364,30	1,97%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	12.164.154.163,92	122.558.364,30	122.558.364,30	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	413.959.425,85	0,00	0,00	

Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) dettaglio	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio cont. applicato 3.3 (d=b/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.537.367.093,03			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	1.317.239.596,78			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	220.127.496,25	17.574.883,01	17.574.883,01	8,78%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni)*	8.196.513.805,00	0,00	0,00	0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	8.196.513.805,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00			
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)*	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	3.000.000,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00			
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	63.831.697,59	0,00	0,00	0,00%
1010100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per gli Enti locali)*				
1000000	TOTALE TITOLO 1	9.800.712.595,62	17.574.883,01	17.574.883,01	0,18%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	889.235.953,11	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	101.758.681,43	5.301,39	5.301,39	0,01%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	44.299,45	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	35.415.952,47	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	35.415.952,47			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.026.754.886,46	5.301,39	5.301,39	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	356.011.488,68	4.012.924,98	4.012.924,98	1,13%
3020000	Tipologia 200: Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	32.114.278,45	977.478,45	977.478,45	3,04%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	8.081.024,75	96.949,37	96.949,37	1,20%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	640.675,33	6.921,23	6.921,23	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	48.706.366,68	612.454,46	612.454,46	1,26%
3000000	TOTALE TITOLO 3	445.553.833,89	5.706.730,49	5.706.730,49	1,28%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	193.290.283,04	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	193.290.283,04			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	127.430.771,78	0,00	0,00	0,00%
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	54.018.067,98			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	70.842.705,80			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	2.590.000,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	272.044,14	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	337.513.106,96	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	4.977.288,03	284.950,72	284.950,72	5,73%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	404.977.288,03	284.950,72	284.950,72	0,07%
	TOTALE GENERALE	12.015.511.510,96	23.571.869,60	23.571.869,60	1,30%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	11.677.998.404,00	23.571.869,60	23.571.869,60	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	337.513.106,96	0,00	0,00	

Esercizio finanziario 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) dati al	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio cont. applicato 3.3 (d=(c/a))
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
101.0100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.527.367.093,03			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	1.317.239.596,78			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	210.127.496,25	17.870.082,41	17.870.082,41	9,48%
101.0200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni)*	8.196.513.805,00	0,00	0,00	0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	8.196.513.805,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00			
101.0300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)*	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	3.000.000,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00			
101.0400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	63.831.697,59	0,00	0,00	0,00%
103.0100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
103.0200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per gli Enti locali)*				
100.0000	TOTALE TITOLO 1	9.790.712.595,62	17.870.082,41	17.870.082,41	0,18%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
201.0100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	871.651.641,82	0,00	0,00	0,00%
201.0200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
201.0300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	101.758.481,43	5.305,39	5.305,39	0,01%
201.0400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	44.299,45	0,00	0,00	0,00%
201.0500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	22.504.623,72	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	22.504.623,72			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
200.0000	TOTALE TITOLO 2	996.259.046,42	5.305,39	5.305,39	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
301.0000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	356.011.488,68	4.012.926,98	4.012.926,98	1,13%
302.0000	Tipologia 200: Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	32.114.278,45	977.478,45	977.478,45	3,04%
303.0000	Tipologia 300: Interessi attivi	8.081.024,75	96.949,37	96.949,37	1,20%
304.0000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	640.675,53	6.921,23	6.921,23	0,00%
305.0000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	42.706.368,68	317.254,46	317.254,46	0,74%
300.0000	TOTALE TITOLO 3	439.553.831,89	5.411.530,49	5.411.530,49	1,23%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
401.0000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
402.0000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	192.717.898,04	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	192.717.898,04			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
403.0000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	127.450.771,76	0,00	0,00	0,00%
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	54.058.067,98			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	70.842.705,80			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	2.590.000,00			
404.0000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	272.044,14	0,00	0,00	0,00%
405.0000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
400.0000	TOTALE TITOLO 4	336.940.715,96	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
501.0000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
502.0000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
503.0000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	4.977.238,03	284.950,72	284.950,72	5,73%
504.0000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
500.0000	TOTALE TITOLO 5	404.977.238,03	284.950,72	284.950,72	0,07%
	TOTALE GENERALE	11.968.443.479,92	23.571.869,00	23.571.869,00	0,20%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	11.631.502.763,96	23.571.869,00	23.571.869,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	336.940.715,96	0,00	0,00	

Fondo di riserva di competenza

Il collegio ha verificato che il bilancio di previsione 2021-2023, in ottemperanza all'art. 48 del D.lgs 118/2011 e degli artt. da 18 a 21 delle L.R. 7/2001 e s.m.i., seppur ancora con denominazioni diverse rispetto al D.Lgs 118/2011, ha previsto le iscrizioni relative ai fondi.

A norma dell'art. 48 del D.Lgs. 118/2011 infatti "*Nel bilancio regionale sono iscritti:*

*a) nella parte corrente, un «**fondo di riserva per spese obbligatorie**» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonche' quelle cosi' identificative per espressa disposizione normativa;*

*b) nella parte corrente, un **«fondo di riserva per spese impreviste»** per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita';*

*c**) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa** di cui al comma 3.*

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalita' e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilita' di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e' iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalita' indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonche' dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale."

In particolare si è proceduto a verificare le seguenti iscrizioni:

- **Fondo di riserva per le spese obbligatorie - art. 18 LR 7/2001**
  Stanziamento annualità 2021 per euro 10.144.135,32, in termini di competenza e di cassa, euro 7.309.384,47 per annualità 2021 ed euro 16.737.134,91 per l'annualità 2022.

- **Fondo di riserva per le spese impreviste - art. 19 LR 7/2001**
  Stanziamento annualità 2021 per euro 200.000,00, in termini di competenza ma unicamente per il 2020. Tali totali quadrano con le risultanze dell'allegato 2 – missione 20, vedasi anche art. 48 del D.Lgs 118/2011.

- **Fondo di riserva di cassa - art. 20 LR 7/2001**
  Stanziamento iniziale annualità 2021 per euro 684.886.232,92.

Dall'allegato 13 – inserito con emendamento considerato per il presente parere - di bilancio si evince che sono da considerarsi spese impreviste finanziabili con fondo di riserva per spese impreviste:

1. le manutenzioni straordinarie agli immobili regionali aventi caratteristiche di urgenza e legate ad eventi non programmabili;
2. l' acquisto di arredi e attrezzature non rinviabile e legato ad eventi non programmabili;
3. l' acquisto di beni e servizi urgenti, non rinviabile, per prevenire ed affrontare danni derivanti da agenti atmosferici o emergenze epidemiologiche non prevedibili;
4. l'erogazione di contributi straordinari a privati o ad enti pubblici aventi caratteristica di urgenza e non rinviabile per interventi di emergenza

volti a fronteggiare danni derivanti da eventi atmosferici non prevedibili;
5. le spese per espropri e occupazioni di urgenza legate alla prevenzione o alla riduzione di danni derivanti da agenti atmosferici non prevedibili;
6. le transazioni non programmate, finalizzate ad evitare un maggior onere per l'ente;
7. le spese connesse ad azioni esecutive intraprese dopo l'approvazione del bilancio e non previste nell'apposito fondo rischi;
8. le spese correnti e di investimento indifferibili e urgenti intervenute successivamente all'approvazione del bilancio.

Il collegio riporta che vi sono altri fondi – tra cui alcuni obbligatori - iscritti in bilancio da parte dell'ente per i quali rimanda al contenuto della nota integrativa.

Le partecipazioni societarie regionali e gli altri organismi

Il sistema delle partecipazioni societarie e di altri organismi della Regione Piemonte, come spesso accade tenuto conto della notevole crescita negli ultimi decenni del fenomeno legato alla costituzione di organismi partecipati - come peraltro già nel passato evidenziato nelle nostre relazioni - è un sistema molto complesso che necessiterà, anche alla luce dell'importanza di questa parte dei controllo demandata agli organismi di vigilanza, nonché dell'attenzione normativa dell'ultimo quinquennio su tali aspetti e all'accentuazione dell'attività di vigilanza imposta dai nuovi vincoli ai collegi di revisione, di effettuare controlli mirati e puntuali e di confronto con gli eventuali organi di controllo delle singole realtà.

In nota integrativa l'ente ha riportato l'elenco delle società ed organismi in-house iscritte al registro presso l'ANAC, l'elenco delle società di capitali con evidenziazione delle perdite da ultimo bilancio approvato (senza che sia evidenziato per ognuna a quale si faccia riferimento) finalizzato alla verifica della corretto con evidenzia peraltro di a luce società fuse già dal 2019 ed elenco delle partecipazioni possedute con indicazione della relativa "copertura" percentuale.

Il collegio evidenzia che il principio contabile prevede che relativamente alle partecipate la nota integrativa riporti quanto meglio anche sopra evidenziato ed in particolare le seguenti informazioni:

- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet (fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel);
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

Tali elementi minimi sono stati inseriti nel documento.

Nonostante ciò il collegio in merito alle partecipate rinnova la richiesta da tempo effettuata, sollecitata anche a mezzo pec all'ente, di addivenire ad azioni concrete per anticipare al mese di gennaio 2021 la circolarizzazione riferita al 31.12.2020, al fine di effettuare un riallineamento dei residui passivi e far emergere eventuali importanti passività che sono state rilevate dall'esame delle asseverazioni e che evidenziano una non puntuale applicazione dei principi dettati dal D.Lgs 118/2011, come peraltro già segnalato anche in sede di assestamento 2020, in merito al principio imprescindibile della competenza.

Inoltre avendo rilevato molte imprecisioni rispetto alle percentuali verificabili presso CCIAA per quanto riguarda le società di capitali, si chiedeva di attivarsi per una verifica complessiva non ultimo finalizzata ad uniformare le denominazioni/nominativi utilizzati dai vari uffici nei vari documenti, essendo una ed unica per ogni società, ente o associazione.

In nota integrativa è stato inserito anche l'elenco di cui all'art. 192 del D.Lgs 50/2016 presso ANAC.

Sempre in nota integrativa sono riportati gli elenchi delle partecipazioni detenute, seppur senza distinguerle tra società e altre tipologie di organismi.

In sede di parere al rendiconto 2019 il collegio evidenziava che, "dai prospetti consegnati ed inseriti anche nei vari documenti di bilancio, nota integrativa, relazione della Giunta in più parti diverse, documenti acquisiti dal collegio e risposte ad istruttorie le percentuali di proprietà, le denominazioni, gli elenchi e in alcuni casi evidenziati all'ente anche le percentuali di possesso non sono sempre del tutto coerenti" ….omissis …"in merito alle imprecisioni delle denominazioni gli uffici riportano di aver utilizzato i dati da estrazione dal sistema contabile ai quali si estrapolano anche impegni e accertamenti, ordinativi di pagamento e incasso". Il collegio chiedeva l'effettuazione di una verifica complessiva dei documenti al fine di renderli tutti uniformi valutando con rigore la sollecitazione fatta durante il 2018 affinché si addivenisse ad un unico ufficio di riferimento per gli adempimenti delle partecipate". Si rinnova tale invito pur prendendo atto come si evince che l'ente ha rivisto le percentuali erroneamente in precedenza, salvo quanto sotto evidenziato.

		% inserite in nota integrativa	% in CCIAA ad eccezione di * Al 31 dicembre 2020	UFFICIALE Da sito internet dell'ente
1	AGENZIA DI ACCOGLIENZA TURISTICA LOCALE A.T.L. BIELLA VALSESIA VERCELLI s.c.a.r.l.	36,33	36,33	36,33
2	AZIENDA TIRISTICA LOCALE A.T.L. DEL CUNEESE s.c.a r.l.	21,03	21,03	21,74
3	BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.	0,071*	0,071*	0,071*
4	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI s.c.a r.l.	8,91	8,91	8,76
5	ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO	33,35*	33,35*	33,35
6	5T s.r.l.	44	44	44
7	CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINOC.A.A.T. S.c.p.A.	0,79	0,79	0,79
8	CENTRO ESTERO PER PER L'INTERNALIZZAZIONE - CEIPIEMONTE S.c.p.A.	47,76	47,76	47,76
9	DESTINAZIONE MANAGEMENTT ORGANIZATION TURISMO PIEMONTE - (DMO Piemonte) s.c.r.l.	98,56	98,56	98,56
10	FINPIEMONTE S.p.A.	99,91	99,91	99,81
11	FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.	83,22	83,22	83,22
12	STITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E AMBIENTE I.P.L.A. S.p..A	96,26	96,26	96,26
13	PRACATINAT S.c.p.A. (in fallimento)	17,11	17,11	-
14	R.S.A. SICIETA' per IL RISANAMENTO e LO SVILUPPO AMBIENTALE s.r.l.	20	20	20
15	SOCIETA' di COMMITTENZA - REGIONE PIEMONTE - S.C.R. PIEMONTE. S.p.A.	100	100	100
16	ASTITURISMO – ATL SCRL in liquidazione	-	18,69	18,69
17	ALEXALA - AGENZIA di ACCOGLIENZA e PROMOZIONE TURISTICA LOCALE della PROVINCIA di ALESSANDRIA - SCRL	36,9	36,9	34,19

18	AGENZIA DI ACCOGLIENZA e PROMOZIONE TURISTICA LOCALE della PROVINCIA di NOVARA - ATL della PROVINCIA di NOVARA - SCRL	15,98	17,37	
19	SORIS S.p.A.	10	10	10
20	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	19,16	19,16	19,16
	Totale	**191.512.951,87**		

*Non presenti in CCIAA in quanto una quotata e l'altra non è partecipazione societaria.

Il collegio inoltre sempre in sede di assestamento chiedeva di addivenire alla redazione di un apposito "regolamento di controllo strategico e controllo analogo" di tutte le partecipate anche ai fini dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere dettate in particolare da ultimo dal TUSP ed in particolare evidenziando le varie tipologie di controllo delle partecipate, delle controllate e delle in-house non ritenendo sufficienti le poche delibere in merito in modo da ampliare i controlli sulle stesse. Il collegio rinnova la raccomandazione.

Si ricorda che:

- con D.G.R. 1-5687 del 28 settembre 2017 aggiornata dalla D.G.R. 28-7601 del 28 settembre 2018 la Giunta regionale ha approvato la "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione Piemonte" Art. 24 D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica);
- in data 27 dicembre 2018 con delibera di Giunta Regionale 19-8253 è stato ottemperato all'obbligo di cui all'art. 20 del TUSP relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche da cui è stato approvato il piano di razionalizzazione e si è dato atto e riscontro dell'attuazione del piano approvato in data 28 settembre 2017;
- in data 17 maggio 2019 l'Ente ha concluso la comunicazione delle partecipazioni societarie detenute (ne sonno emerse 89 tra società ed enti al 31 dicembre 2017) e dei propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti di cui all'art. 17 del D.L. 19/2014 e della revisione periodica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 – questa comunicazione è stata inviata al collegio dei revisori precedenti immediatamente in data 17 maggio 2019;
- in data 29 dicembre 2020 l'ente ha provveduto con DGR 44-2724 all'analisi annuale delle società partecipate ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 alla data del 31.12.2019;
- con Deliberazione di Consiglio n. 91-19938 del 22/12/2020 la Regione ha approvato il bilancio consolidato anno 2019 nei termini previsti dalla normativa in vigore di cui al nostro parere (rif. verb. 26/2020).

Il collegio effettuerà ulteriori controlli in sede di rendiconto, nonché nei prossimi mesi in base alla pianificazione già effettuata anche alla luce degli obblighi di eventuali accantonamenti anche verso le partecipazioni indirette, come evidenziato meglio nella parte del Fondo perdite accantonato nell'avanzo presunto.

CREDITI FINPIEMONTE SPA

Il bilancio 2021-2023 nella sola previsione anno 2021 suddivisa in quattro capitoli di entrata sono rimaste le previsioni complessive di euro 118.507.465,41 relative ai Crediti deteriorati "Non Performing Loans".

Il collegio aveva già attenzionato tale entrata in sede di parere all'assestamento 2020 (rif. verb. 23/2020) in quanto l'ente provvedeva all'epoca con l'assestamento ad iscrivere 121 mil – allora sull'annualità 2022 - al netto della svalutazione all'83,5% come comunicato in data 9 ottobre 2019 dal direttore generale di Finpiemonte Spa.

Tale comunicazione riportava l'importo di euro 121.007.465,41 al 31 dicembre 2018. L'ente aveva previsto di effettuare una iscrizione complessiva di euro 118.507.465,41 sul 2022 e un FCDE di euro 98.953.733,62 che risultava pari esattamente al 83,5% di 118.507.465,41 anziché su euro 121.007.465,41 comunicati essere il credito al 31.12.2018.

Il collegio riteneva che i calcoli fossero effettuati senza tenere conto che sull'annualità 2019 erano stati già incassati euro 2.500.000,00 e che al 31.12.2019 erano stati mantenuti residui attivi relativi sempre a partite con Finpiemonte per recupero crediti deteriorati per circa almeno euro 1.460.388,76. Il riaccertamento 2020 verificherà che tali crediti siano quantomeno non relativi a detta partita e che non esistano altri valori attivi.

Pertanto si evidenziava che sembrerebbero iscritte entrate eccessive, essendo stati incassati nel 2019 euro 2.500.000, da decurtare quindi dalla base imponibile, sottostimando conseguentemente in pratica il fondo per circa euro 2.087.500,00.

Inoltre il collegio riteneva – e ad oggi ritiene tale motivazione ancora valida seppur inascoltata dall'ente - che tale posta non dovesse essere iscritta sull'annualità 2021 bensì iscritta sull'annualità 2020, ad oggi trattandola quindi quale residuo e non sulla parte corrente, trattandosi di obbligazione giuridica già scaduta che avrebbe dovuto essere appostata a suo tempo tra i residui, con fondo dedicato.

Inoltre ribadisce la richiesta a suo tempo effettuata sull'attenta verifica della mancata prescrizione degli stessi al fine di evitare responsabilità in capo all'ente. Si chiedeva infatti di ricevere nota specifica su tutti i rapporti in essere e le partite di credito e debito tra i due soggetti. Si ribadisce la richiesta.

Si evidenzia inoltre che il collegio ha chiesto di avere una relazione sui rapporti debiti credito con Finpiemonte e le gestione ad essa affidate, anche tenuto conto della mancata predisposizione delle asseverazioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 118/2001 comma 6 lettera J per l'anno 2019, nostra raccomandazione a rendiconto. Si evidenzia che durante la parifica 2019, relativamente a queste posizioni l'ente in istruttoria e controdeduzioni ha osservato "*nel corso del 2019, nell'ambito di una più ampia attività di riorganizzazione aziendale, è stata rivista e potenziata la struttura dell'Area Crediti di Finpiemonte S.p.A.*". Si auspica pertanto e si rinnova l'invito ad una azione incisiva da parte dell'ente verso le proprie partecipate senza esimersi dal verificare eventuali responsabilità in termini di prescrizione.

INDEBITAMENTO

L'articolo 62 comma 6 del D. Lgs.118/2011 e s.m.i. disciplina il limite di indebitamento delle regioni specificando espressamente quanto segue:

"*Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di*

quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito".

Nella tabella che segue viene evidenziato il prospetto del rispetto del vincolo in ottemperanza all'art. 62, c. 6 del D. Lgs. n. 118/2011 tenuto conto che l'ente non ha previsto nuovo indebitamento nel triennio 2021-2023 riportando correttamente la tabella rispetto alla quota "g*aranzie per le quali è stato costituito accantonamento":*

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI				
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		**COMPETENZA ANNO 2021**	**COMPETENZA ANNO 2022**	**COMPETENZA ANNO 2023**
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	+	10.351.977.036,60	10.285.726.195,60	10.275.726.196
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	-	8.293.681.646,00	8.196.513.805,00	8.196.513.805
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)		***€ 2.058.295.390,60***	***€ 2.089.212.390,60***	***€ 2.079.212.390,60***
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	+	411.659.078,12	417.842.478,12	415.842.478,12
F) Ammontare interessi per mutui, prestiti autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente*	-	555.224.136,34	558.688.608,91	560.612.307
Ammontare interessi per mutui, prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	-	0	0	0
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	-	15.150.000,00	15.150.000,00	15.150.000,00
H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	-	0	0	0
I) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione dei finanziamenti	+	0	0	0
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	+	218.309.385,31	218.309.385,31	218.309.385,31
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M=D-E-F-G-H+I+L)		**59.594.327,09**	**62.313.254,52**	**58.389.555,98**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*2020*	+	5.297.805.992,03	5.156.499.934,21	5.011.765.741,64
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	+	0	0	0
Debito autorizzato alla Legge in esame	+	0	0	0
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		***€ 5.297.805.992,03***	***€ 5.156.499.934,21***	***€ 5.011.765.741,64***
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		241.313.085,00	241.313.085,00	241.313.085
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		30.354.269,00	30.354.269,00	30.354.269
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		210.958.816,00	210.958.816,00	210.958.816,00

Il collegio prende atto che le previsioni di bilanci non prevedono l'accensione di nuovo indebitamento. Tenuto, tuttavia, conto che nella giornata di ieri sono pervenuti al collegio emendamenti agli artt. 6 septies (Rinegoziazione dei prestiti con Cassa DD.PP. S.p.A.) – Emendamento 7 - e 7 octies (Rinegoziazione dei prestiti con gli Istituti di credito) Emendamento 10 - che autorizzano la Giunta regionale alla rinegoziazione dei mutui in ammortamento, si verificheranno le azioni che l'ente intraprenderà in merito alle predette rinegoziazioni e si raccomanda di addivenire in tal caso alla predisposizione del nuovo prospetto.

Si evidenzia come nel prospetto l'ente abbai riportato quali "garanzie principali o sussidiarie prestate dalla regione a favore di altre Amministrazioni e di altri soggetti" oltre all'importo di euro 30.354.269,00 – come indicato al paragrafo "altri fondi" nell'avanzo presunto la garanzia concessa a SCR per euro 210,958.816,00.

TPL

Il comma 3 dell'art. 27 del D.L. n. 50/2017 prevede che gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si verifichino nell'anno successivo a quello di riferimento.
Il comma 4 dell'art. 27 stabilisce che nelle more dell'emanazione del decreto annuale di riparto previsto dalla riforma, sia concessa alle regioni con decreto ministeriale, entro il 15 gennaio di ciascun anno, un'anticipazione dell'80 per cento delle risorse del Fondo e l'erogazione con cadenza mensile delle quote ripartite. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Il decreto-legge n. 124 del 2019 ha precisato che tale modalità di riparto è applicabile a decorrere dal gennaio 2018. Sarà necessario effettuare le dovute verifiche nei prossimi mesi tenuto conto dello stanziamento in bilancio di circa euro267 MIL.
Il collegio prende atto dell'avvenuta modifica della codifica in bilancio come peraltro anche indicato durante la parifica dalla Corte dei conti.

La gestione dei contratti di finanza derivata

Come riportato nella nota Integrativa, il Collegio evidenzia che la Regione in data 27 novembre 2006 ha emesso un titolo obbligazionario (ISIN: XS0276060083) a tasso variabile con rimborso in unica soluzione alla scadenza (Bullet) avente nozionale pari ad € 1.800.000.000, e collocato sui mercati dei capitali internazionali. Contestualmente è stata strutturata l'operazione in derivati, in cui le tre controparti bancarie, Merrill Lynch, Dexia Crediop, Intesa Sanpaolo, hanno partecipato in uguale misura, e che ha portato alla sottoscrizione, da parte della Regione, di tre identici contratti derivati con nozionale iniziale pari ad € 600 milioni, con gli stessi istituti bancari.
Tali contratti risultano parte di una operazione a copertura finalizzata dalla Regione all'accantonamento del capitale da restituire a scadenza sul prestito obbligazionario Bullet sottostante e al contenimento del rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) della stessa emissione obbligazionaria.
Con la sottoscrizione di tali contratti derivati, la Regione aveva deciso di contenere il rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del prestito obbligazionario sottostante e di costituire quote accantonamento dello stesso in modo tale da distribuire l'onere del rimborso del capitale su tutto il periodo di vita della struttura, piuttosto che sull'ultimo anno accantonando periodicamente il capitale in caso di emissione di titoli obbligazionari con rimborso in unica soluzione a scadenza.

Informazioni sui contenuti fondamentali dei contratti

Di seguito si riporta una sintetica descrizione del contratto Swap, identico per tutte e tre le controparti bancarie:
Nozionale iniziale: € 600.000.000,00.
Primo regolamento flussi: 27-05-2007; scadenza: 27-11-2036.
La banca paga alla Regione: con cadenza semestrale (dal 27-05-2007 al 27-11-2036) sul nozionale di € 600 mln, un tasso variabile pari all'indice Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread dello 0,155%. Alla data del 27.11.2016, scadenza del derivato, un flusso capitale predeterminato pari ad € 600.000.000,00.

La Regione paga alla banca: in data 27.05.2007, sul nozionale iniziale di € 600 mln, l'indice Euribor 6 mesi, senza spread, con un livello di tasso minimo pari al 3,74% (Floor) e un livello di tasso massimo pari al 6,00% (Cap).

- con cadenza semestrale (dal 27-11-2007 al 27-11-2036), su un nozionale decrescente come da piano di ammortamento l'indice Euribor 6 mesi, senza spread, con un livello di tasso minimo pari al 3,75% (Floor) e un livello di tasso massimo pari al 6,00% (Cap).
- con cadenza semestrale (dal 27-05-2007 al 27-11-2036) una quota capitale predeterminata come da piano.

L'indice di riferimento è il tasso Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (fixing in Advance).

Il punto 24 del Pcel n.2 prevede che la rilevazione dei flussi finanziari conseguenti l'esistenza di contratti "derivati" in relazione al sottostante indebitamento debba avvenire nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio. Pertanto dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto "derivato".

Si invita l'Ente a porre particolare attenzione a perdite derivanti da operazioni in strumenti finanziari derivati che potrebbero generare passivita' potenziali.

Si invita fortemente l'ente a monitorare periodicamente che gli stanziamenti risultino congrui anche in considerazione alle previsioni dell'andamento degli indici di mercato.

SPESE PER IL PERSONALE E NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

In nota integrava è stato inserito un elenco delle spese di personale disaggregato per missioni e programmi che segue riporta gli stanziamenti relativi alla spesa del personale comprensiva dell'IRAP a carico del datore di lavoro avente un totale di previsione cosi evidenziato:

- per l'anno 2021 per euro 206.018.419,10
- per l'anno 2022 per euro 205.606.079,31
- per l'anno 2023 per euro 207.366.742,64

Nonostante lo scorso anno sia stato mosso rilievo circa la mancanza in nota integrativa degli elementi per valutare la congruità degli stanziamenti ed il rispetto delle norme in materia, anche per quest'anno si rileva l'assenza di tali informazioni. Né gli importi, pur se distinti per missioni e programmi, possono sopperire alla mancanze delle informazioni richieste ed indispensabili alla valutazioni richieste al collegio.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

La sanità rappresenta per il peso che ha sul bilancio, una delle aree più delicate del bilancio regionale pertanto a maggior ragione in questo particolare momento di emergenza sanitaria necessita di molta attenzione.

L'Ente ha adottato una gestione della spesa sanitaria alla quale si applicano le diposizioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,

n. 42", il quale prevede *"l'istituzione, presso le Regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, di uno specifico centro di responsabilità, denominato Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) presso la Regione. Tale centro di responsabilità ha l'obbligo della tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale, atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola Regione, lo Stato, le altre Regioni/Province autonome, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali"*….omissis.

Rispetto alle criticità operative fino ad oggi riscontrate si rinvia ai verbali del collegio del 2019 e 2020 non ritenendo questa la sede per evidenziarne i contenuti.

Come già evidenziato dal collegio lo scorso anno circa la mancanza in nota integrativa di alcun tipo di informazione in merito alla sanità, nonostante il "bilancio" della sanità rappresenti oltre il 70% delle risorse regionali, anche quest'anno non è riportata alcuna informazioni riguardo alla attribuzione delle risorse in favore della Regione a titolo di finanziamento sanitario, seppur in corso di assegnazione provvisoria. Il collegio, pur prendendo atto che il Bilancio di Previsione 2021 è redatto secondo le disposizioni del D.gs. n. 118/2011 per Missioni e Programmi, gli stanziamenti di spesa corrente e di investimento del perimetro sanitario, assegnati alla Direzione A14 Sanità, sono collocati nella Missione: 13 "Tutela della Salute e Sanità", non rinviene gli elementi utili a verificare la congruità delle risorse assegnate agli Enti del SSR, seppur in sede di assegnazione provvisoria, l'esattezza del perimetro sanitario, nè sono riportati quadri di sintesi riepilogativi delle assegnazioni a titolo di fondo sanitario.
Tale scarsa informazione è ancor più evidente in un periodo in cui, a causa della pandemia da Covid-19 in corso, avrebbero dovuto esser fornita maggiore informativa alle spese del settore sanità. Lo scorso anno la Regione aveva richiesto l'apertura di 4 nuovi capitoli di entrata ed un vincolato capitolo di spesa per l'introito ed il relativo utilizzo delle donazioni da famiglie imprese ed estero per l'emergenza CORONAVIRUS, di tale aspetto alcun cenno è fatto dall'ente essendo in detto bilancio tutte azzerate.
Si evidenzia che lo scorso anno sono stati mossi analoghi rilievi rimasti inevasi.

Di seguito sono indicate le fonti di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale in euro:

IRAP	1.170.200.761,00
ADDIZIONALE	1.098.180.000,00
COMPARTECIPAZIONE IVA	6.025.300.885,00

OSSERVAZIONI SULL'EMENDAMENTO 3 RUBRICATO E-3

Il collegio rileva che nel DDL 129 inizialmente inviato al collegio, come riportato in premessa della presente relazione veniva introdotta, tramite l'art. 6 del DDL una modifica al comma I dell'articolo 40 quater della L.. 7/2001..

Tale articolo 40 *quater* commi I e II attualmente così recita:

1.Il Collegio esprime parere obbligatorio sui ***progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento di bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto****. Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.*

2. Il parere sui progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio ***e di variazione del bilancio*** *esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.*

L'articolo 6 del DDL 129 inizialmente presentato aveva questo tenore:

Art. 6. (Modifiche alla l.r. 7/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 40 quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), le parole: "di variazione del bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "di variazione degli equilibri di bilancio".
2. Al comma 2 dell'articolo 40 quater della l.r. 7/2001, le parole: "di variazione del bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "di variazione degli equilibri di bilancio".

Il collegio è venuto a conoscenza, seppur non avendolo ricevuto a mezzo PEC tra i documenti relativi al parere e così neppure citato nella richiesta di parere ufficiale dell'ente, della presentazione dell'emendamento 3 – inviatoci gentilmente dal Responsabile del Settore Commissioni Consiliari e Vicario della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale, che re-iscrive sostanzialmente l'art. 6 del DDL come di seguito:

Art. 6. (Modifiche alla l.r. 7/2001)

1. Il comma 1 dell'art. 40 quater della l.r. 7/2001, è sostituito dal seguente comma: "Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge previsti all'art. 20, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

2. Al comma 2 dell'art. 40 quater della l.r. 7/2001, le parole "e di variazione del bilancio" sono abrogate.

Pertanto la formulazione finale che ne deriverebbe sarebbe la seguente:

1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge previsti all'art. 20, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

2. Il parere sui progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

Il collegio oltre a rilevare che il richiamo al comma inserito nel testo della legge "*…omissis… all'art. 20, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123"* forse si intendeva il comma 2, e quindi deve comunque essere modificato, riporta le proprie considerazioni anche tenuto conto dei numerosi confronti e perplessità espresse in merito all'obbligatorietà dei pareri sulle variazioni dei bilanci di previsione fin dal proprio insediamento.

<u>In primis, seppur giuridicamente fattibile, ritiene insolito utilizzare un DDL di previsione di bilancio per modificare la L.R. di riferimento sull'ordinamento contabile, che peraltro, come già più volte sollecitato dal collegio, evidenzia la necessità di un intervento legislativo coordinato e profondo dovuto alla non coerenza con i contenuti del D.lgs 118/2011 e s.m.i. peraltro ormai anch'esso datato di oltre 10 anni, in un ente inoltre dove risulta ancora non approvato un nuovo regolamento di contabilità in linea con il recepimento dei contenuti dei principi di armonizzazione.</u>

<u>Il collegio rileva che la mancata acquisizione del parere del collegio dei revisori, tenuto conto del carattere autorizzatorio del bilancio di previsione scaturente dalla L.R. e di tutte le seguenti variazioni sia che siano contenute</u>

in un DDL sia che approdino in Consiglio quali delibere, costituirebbero grave irregolarità. L'attuale previsione normativa regionale risulta altresì coerente con quanto previsto dall'art. 72 comma 2 del D.lgs 118/2011 che indica "*Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori".*

Si evidenzia che su tale parte del DDL anche nella stesura definitiva contenuta nell'emendamento E-3 si ritiene non coerente con la legislazione nazionale (D.lgs 118/2011) addivenendo nel concreto a sminuire, e in qualche modo sottrarre, la possibilità di controllo demandata dalla legge.

Si ritiene inoltre non coerente prevedere e sostenere da parte dell'ente l'obbligatorietà del parere al bilancio di previsione a carattere autorizzatorio, esimendo il collegio dal controllo sulle variazioni, e quindi sostanzialmente dalla modifica del bilancio iniziale, al medesimo documento.

Non si può pertanto concordare con le modifiche proposte dalla Giunta e dall'Assessore al Bilancio.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione, sottolineando che il bilancio di previsione è sicuramente l'atto di programmazione più importante in quanto traduce le volontà politiche in scelte di indirizzo e distribuzione delle risorse, non può prescindere dal ricordare che anche quest'anno tale documento è stato redatto in una situazione ancora di grande criticità non solo regionale, ma nazionale ed internazionale e nel prendere atto delle risultanze, al fine di conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione, richiamando tutte le premesse riporta quanto segue:

A) in merito ai documenti:

- tenuto conto delle numerose imprecisioni rilevate in alcuni allegati di bilancio – probabilmente dovuto alle modalità di lavoro in remoto - si chiede di sostituire in particolare il prospetto dell'FCDE in quanto non riporta in modo corretto la divisione tra c/capitale e c/corrente, oltre a riportare un errore anche nelle stampe per titoli;
- in merito alla **nota integrativa**, rilevato che tale documento è ancora carente nonostante rappresenti un documento di estrema importanza, data la sua finalità illustrativa ed informativa nel processo di programmazione dell'ente, si richiede che alla stessa venga data maggiore importanza. Si rileva inoltre per il secondo anno la mancata illustrazione dell'importante perimetro della sanità, perimetro che rappresenta per il peso che ha sul bilancio una delle aree più delicate del bilancio regionale. Inoltre tenuto conto delle problematiche riscontrate nel settore e del particolare momento di emergenza sanitaria nazionale l'area necessita di molta attenzione da parte di tute le parti;
- il collegio evidenzia che nonostante lo scorso anno sia stato mosso rilievo circa la mancanza in nota integrativa degli elementi per valutare la congruità degli stanziamenti ed il rispetto delle norme in materia

di personale, anche per quest'anno si rileva l'assenza di tali informazioni;

- come già inserito in sede di rendiconto sia 2018 che 2019, *tenuto conto che l'ordinamento contabile della Regione Piemonte, L.R. 7 del 11 aprile 2001 ed il successivo regolamento regionale di contabilità, D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R, unitamente agli altri regolamenti collegati, determinano disallineamenti normativi poiché non in armonia con tutte le nuove disposizioni che rinviano direttamente o indirettamente al regolamento di contabilità, il collegio raccomanda di addivenire con urgenza alla stesura ed approvazione di un nuovo regolamento regionale di contabilità, in linea con i nuovi principi del D.Lgs 118/2011 in cui disciplinare – a norma dell'art. 38 della LR. 7/200 - tutte deroghe permesse dalla normativa al fine di evitare ambiguità di interpretazione relativamente all'applicazione della norma di riferimento e con particolare attenzione, non ultimo alla regolamentazione dell'iter di riconoscimento dei debiti fuori bilancio regolamentando anche le attestazioni da acquisire da parte dei singoli Responsabili ricordando che gli stessi devono essere comunque inviati a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i.. Il collegio vuole evidenziare che il regolamento attualmente in vigore, pur supportato dalla L.R. 7/2001 non non risulta adeguato alle nuove disposizioni sull'armonizzazione intervenute. Considerato che ormai tutti gli enti hanno definitivamente e completamente abbandonato le vecchie regole contabili, dovendo applicare a pieno regime le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, così come aggiornate e modificate dal D. Lgs. 126/2014, e i nuovi principi contabili applicati, questo obbligo normativo impone di adeguare, con la massima tempestività possibile, i vigenti regolamenti di contabilità per allinearne le attuali disposizioni alla nuova normativa. Si raccomanda sia in sede di stesura che una volta emanato di condividerne, tenuto conto che trattasi di strumento operativo, il contenuto con i vari Responsabili. Si ricorda infatti che la presenza di un regolamento aggiornato, come spesso evidenziato dalla Corte di conti nelle varie sezioni di controllo, è sinonimo di buona organizzazione dell'ente*;

B) in merito alle partecipate

- di monitorare ed acquisire periodicamente i dati contabili esercitando una attività di stimolo e controllo verso le stesse allo scopo di ottenere costantemente informazioni aggiornate anche tramite periodici confronti con i rispettivi organi di controllo; in particolare rispetto agli stanziamenti del fondo perdite sarà necessario verificarlo in corso d'anno in seguito all'approvazione dei bilanci anno 2021 seppur in questo momento di emergenza COVID-19 gli stessi saranno presumibilmente prorogati ai 180 giorni;
- si ribadiscono le raccomandazioni inserite nella prpria relazione e alla relazione al rendiconto 2019 in particolare relativamente alla necessità di individuare nel settore "rapporti con società Partecipate" l'unico riferimento che provveda a tutti gli adempimenti delle società ed organismo partecipati diversi senza nessuna esclusione, e quindi dotandosi di una unità di controllo delle partecipazioni e degli organismi partecipati preposta a un flusso continuo di informazione non ultimo per la verifica del rispetto delle norme del TUSP;
- si ribadisce la richiesta effettuata in assestamento di addivenire alla redazione di un apposito "regolamento di controllo strategico e controllo analogo" di tutte le partecipate anche ai fini dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere dettate in particolare da ultimo dal TUSP ed in particolare evidenziando le varie tipologie di controllo delle partecipate, delle controllate e delle in-house non ritenendo sufficienti le poche delibere in merito in modo da ampliare i controlli sulle stesse;
- si richiede di intraprendere le azioni richiesti in merito ad una verifica puntuale degli adempimenti di cui all'art. articolo 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs 118/2011 nonché delle varie incoerenze segnalate sulle denominazioni utilizzate nei vari documenti e soprattutto sulle percentuali possedute essendo peraltro di

prossima imminente verifica nella dotazione di SP il collegio evidenza al Consiglio che è in essere un controllo programmato con gli uffici;

C) in merito all'iter di predisposizione del bilancio:

- al fine di una attenta analisi in fase di stanziamenti iniziali si ribadisce l'importanza che vengano coinvolti tutti i Responsabili di settore nella valutazione delle risorse a disposizione dell'ente al fine di addivenire alla certezza dell'attendibilità della parte entrate del bilancio; il collegio aveva in passato verbalizzato durante un proprio accesso che la mancata individuazione di singoli Responsabili dl procedimento crea sulla gestione delle entrate problematiche per il corretto flusso informativo della riscossione ordinaria (accertamenti in base alla scadenza e rilevamento dei residui) nonché sulla previsione effettuata a monte in sede di previsioni di bilancio,

D) in merito all'indebitamento:

- stante la complessiva situazione finanziaria dell'ente, sia in termini di indebitamento complessivo che di disavanzo, invita l'Ente stesso ad adottare politiche di bilancio tali da non incidere ulteriormente sulla situazione finanziaria già fortemente critica; prenderà visione, tenuto conto delle emendamento E- 7 e E10, delle azioni che saranno messe in atto;

E) in merito alle modifiche normative:

- in merito alla modifica prevista tramite DDL 129 e successivo Emendamento 3 il collegio rinvia a quanto sopra non potendo concordare con l'impianto normativo della modifica dell'art. 40 quater comma 1 e 2 oltre a rilevare il refuso inserito nel testo dell'emendamento. Si ritiene che tale modifica non sia coerente con la legislazione nazionale (D.lgs 118/2011) addivenendo nel concreto a sminuire, e in qualche modo sottrarre, la possibilità di controllo demandata dalla legge. Si ritiene inoltre non coerente prevedere e sostenere da parte dell'ente l'obbligatorietà del parere al bilancio di previsione a carattere autorizzatorio, esimendone il controllo sulle variazioni, e quindi sostanzialmente la modifica del bilancio iniziale, al medesimo documento.

F) in merito al monitoraggio e altri controlli:

- Si raccomanda un monitoraggio più attento delle voci più significative dell'ente con particolare riferimento alla tassa automobilistica, al recupero coatto della stessa nonché delle partite inerenti la fiscalità regionale tributaria. Il collegio ritiene opportuno suggerire un monitoraggio "rafforzato" dell'andamento dell'entrata e della spesa, così da poter assumere per tempo gli opportuni provvedimenti. Per tale ragione il collegio ritiene di suggerire entro il mese di giugno 2021;
- si ribadisce la necessità di una attenta <u>verifica della mancata prescrizione dei crediti iscritti in bilancio per da ricevere da FINPIEMONTE spa iscritti in bilancio per oltre 118 MIL (seppur coperti da circa 98 MIL di Fondo) al fine di evitare responsabilità in capo all'ente.</u> <u>Si chiedeva infatti già ad assestamento 2020 di ricevere nota specifica su tutti i rapporti in essere e le partite di credito e debito tra i due soggetti;</u>

G) in merito alla sanità:

- ricordando tutte le criticità operative fino ad oggi riscontrate e già in atti, si richiama l'ente a monitorare costantemente la spesa sanitaria attraverso una puntuale analisi dei risultati delle scritture contabili, di predisporre in nota integrativa tutte le informazioni in merito alla sanità, già oggetto di rilevo per lo scorso anno rimasto e disatteso, ciò nonostante il "bilancio" della sanità rappresenti oltre il 70% delle risorse regionali. Tale assenza di informazioni è resa ancor più evidente in un periodo in cui, a causa della pandemia da Covid-19 in corso, avrebbero dovuto esser fornita maggiore informativa alle spese del settore sanità.

Il collegio, tenuto conto del contenuto dell'art. 39 comma 4 del D.Lgs 118/2011 che riporta che "*a seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, puo' limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche"* chiede di effettuare periodicamente a partire dalla conclusione dell'iter di legge di bilancio tali valutazioni da parte della Giunta.

CONCLUSIONI

L'organo di revisione, in relazione a quanto sopra esposto, richiamati l'articolo 72 del D. Lgs. 118/2011, l'art. 20 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 123/2011 e l'articolo 40-quater della L.R. 7/2001, pur con le osservazioni espresse in merito alle carenze di alcune informazioni, ritiene che le risultanze del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 siano tendenzialmente in equilibrio e le relative previsioni appaiono coerenti, congrue ed attendibili per quanto campionato ed attenzionato; si raccomanda comunque un momento di verifica degli equilibri straordinario a giugno 2021 ed un costante e attento monitoraggio della gestione assumendo ove necessarie, senza indugio, le adeguate misure correttive, affinché sia mantenuto l'equilibrio di bilancio, tenuto conto del perdurare del particolare momento di incertezza dovuto all'emergenza sanitaria in corso.

Sulla base della documentazione messa a disposizione, con le premesse inserite relative all'assunto sulla documentazione pervenuta e presa in considerazione dal collegio, nonostante la richiesta di parere imprecisa pervenuta dall'ente, si esprime **parere favorevole** all'adozione del DDL relativo al bilancio 2021-2023 comprensivo degli emendamenti e dei documenti per come sopra dettagliati e considerati dal collegio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI – 20 marzo 2021

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)